SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle comunicazioni

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 dicembre 2002, n. **286.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 2002, N. 245

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « 31 ottobre 2002 » *sono inserite le seguenti:* « , pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, nonché dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002 »; *le parole:* « di tutti gli » *sono sostituite dalle seguenti:* « degli »; *le parole:* « definendo con i comuni interessati appositi piani esecutivi » *sono sostituite dalle seguenti:* « definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi »; *e le parole da:* « Detti piani » *fino a:* « opere commemorative » *sono soppresse;*

al comma 2, le parole: « anche per quanto riguarda la fase della ricostruzione, » *sono soppresse;*

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti delle regioni interessate, quali commissari delegati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, provvedono agli ulteriori e diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario e per le fasi di ricostruzione e ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, e dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, nonché per la ricostruzione, la riparazione e l'adeguamento sismico degli edifici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado parimenti danneggiate. Le azioni sono realizzate previa adozione, d'intesa con i comuni interessati, di appositi piani che possono prevedere eventuali localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dai medesimi eventi sismici, nonché la realizzazione di spazi a servizio della collettività ed opere commemorative in un armonico contesto di sviluppo urbanistico. Tali piani sono adottati con delibera consiliare dei comuni interessati entro il 30 aprile 2003 e sono approvati dalla regione nei trenta giorni successivi, o, in alternativa, è consentita la procedura di semplificazione dell'azione amministrativa di cui agli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter* e 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i cui termini sono ridotti alla metà. In ogni caso, per gli interventi immobiliari, sono obbligatoriamente utilizzati i criteri antisismici previsti con successive ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992. Gli interventi sul patrimonio immobiliare sono effettuati, per quanto di competenza, sotto la

vigilanza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali. Con successive ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 si provvede a definire gli ambiti di competenza dei Presidenti delle regioni-commissari delegati, anche per quanto riguarda, se del caso, la fase conclusiva della prima emergenza, nonché gli aspetti relativi alle necessarie strutture organizzative di supporto all'attività dei Presidenti delle regioni-commissari delegati, con la previsione della possibilità di avvalersi degli uffici e del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici in sede locale »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« *3*-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a definire modalità e termini per assicurare il subentro dei Presidenti delle regioni nelle attività e nei rapporti in corso al fine di evitare soluzioni di continuità nel compimento degli interventi preordinati al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto.

3-ter. I commissari delegati di cui al presente articolo per l'espletamento dei rispettivi incarichi possono nominare un sub-commissario ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole da: « e per l'avvio della ripresa » *fino alla fine del comma sono soppresse;*

al comma 2, dopo le parole: « di cui all'articolo 5 » *sono inserite le seguenti:* « del presente decreto »;

al comma 3, le parole: « La regione interessata » *sono sostituite dalle seguenti:* « Le regioni interessate »; *la parola:* « propone » *è sostituita dalla seguente:* « propongono »; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « In esito alle proposte di cui al presente comma, si provvede con ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 »;

al comma 4, dopo le parole: « 31 ottobre 2002 » *sono inserite le seguenti:* « , pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002 ».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « Capo del Dipartimento della protezione civile » *sono aggiunte le seguenti:* « , sentito il Presidente della regione interessata, »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1*-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dagli statuti e dalle rispettive norme di attuazione ».

All'articolo 4, comma 1, le parole: « 29 e del 31 ottobre 2002 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002 »; *dopo la parola:* « residenti » *sono inserite le seguenti:* « , avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e »; *le parole:* « sono sospesi i termini per l'adempimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento »; *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* « Per i soggetti interessati al servizio militare, si applicano le disposizioni previste all'articolo 138, commi 8, 9 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — *1.* Agli oneri connessi all'articolo 4, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2002 e in 10 milioni di euro per l'anno 2003, nonché alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si provvede, per l'anno 2002, nella misura massima di 10 e di 50 milioni di euro per gli eventi oggetto, rispettivamente, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre e dell'8 novembre 2002, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, nonché in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse del Fondo per la protezione civile, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge finanziaria ».

Nel titolo, le parole: « regioni Molise e Sicilia » *sono sostituite dalle seguenti:* « regioni Molise, Sicilia e Puglia ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1812):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 4 novembre 2002.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 5 novembre 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 6 novembre 2002.

Esaminato dalla 13ª commissione il 6, 7, 20, 21 novembre 2002.

Esaminato in aula il 5 dicembre 2002 e approvato il 10 dicembre 2002.

Camera dei deputati: (atto n. 3464):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 10 dicembre 2002 con il parere del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, XI e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione l'11 e 12 dicembre 2002.

Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 ed approvato il 18 dicembre 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 82.

02G0313

DECRETO LEGISLATIVO 6 dicembre 2002, n. **287.**

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 1, comma 10;

Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie, nonché del rinnovato concetto di Governo e di Pubblica Amministrazione contenuto nel titolo V della Costituzione, così come è stato modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Udite le Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Disposizioni generali).* — 1. Nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente:

a) i dipartimenti;

b) le direzioni generali.

2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non può essere istituita la figura del segretario generale. Nei Ministeri organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamento, è soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il regolamento di cui all'articolo 4.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Il segretario generale).* — 1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario

generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.».

Art. 4.

Modifiche dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituto dal seguente:

«Art. 36 *(Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro).* — 1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è attribuita la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— L'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente delle Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previo, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63 (S.O.).

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203 (S.O.).

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106 (S.O.).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2001, n. 114 (S.O.).

— L'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.137, recante la delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di enti pubblici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2002, n. 158, è il seguente:

«Art. 1 *(Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Al comma 6 dell'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri».

— La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante: «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, recante: «Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 settembre 2002. n. 222 (S.O.).

— Il comma 10, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993 (S.O.), è il seguente:

«10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001.

Note all'art. 3:

— Si riporta il nuovo testo dell'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 35 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,

comma 1, lettere *a)* e *b),* della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e compiti attribuiti ai Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.».

Note all'art. 4:

— L'art. 4 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

«Art. 4 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità). — (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto legislativo n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998).* — 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».

— L'art. 14 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo). — (Art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998).* — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a),* l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c),* del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.».

— Il comma 2 dell'art. 8 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è il seguente:

«2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni».

— Il comma 1 dell'art. 38 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è il seguente:

«1. — È istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9».

— L'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, è il seguente:

«Art. 1 *(Natura e sede dell'Agenzia).* — 1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (A.P.A.T.), istituita dal-

l'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, negli articoli seguenti indicata con la denominazione: «Agenzia», ha sede in Roma.

2. L'Agenzia è dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente statuto.

3. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 4, lettera *i),* del decreto legislativo 30 luglio luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti.».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214 (S.O.), è il seguente:

«3. — Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 5:

— Il nuovo testo dell'art. 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 37 *(Ordinamento). — 1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.*

2. Il Ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'art. 11.».

02G0319

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002.

Portale informatico per garantire la massima informazione sul semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 5 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di adottare direttive e coordinare l'attività dei Ministri;

Considerato che dal 1° luglio 2003 l'Italia assumerà, per un semestre, la presidenza dell'Unione europea;

Considerata la necessità di assicurare la massima diffusione alle informazioni relative al semestre di presidenza italiana, garantendo altresì l'efficacia delle comunicazioni e la completezza dei dati e delle notizie, anche attraverso una offerta di informazioni, per via telematica, corretta ed esaustiva;

Ritenuta pertanto la necessità di dotarsi, analogamente ad altri Paesi membri dell'Unione europea, di un portale informativo e di servizio in modo di conseguire un sistema organico, ampio e di facile navigazione che trovi nel portale il suo punto di integrazione, e si completi, in maniera coordinata, con i siti delle istituzioni, delle amministrazioni e degli enti coinvolti nel semestre di presidenza italiana;

Ritenuto altresì necessario assicurare la piena ed efficace collaborazione delle amministrazioni interessate in modo da assicurarne l'uniformità e l'omogeneità dei comportamenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 novembre 2002;

EMANA
la seguente direttiva:

La Presidenza del Consiglio ha già provveduto, nei mesi scorsi, a fornire ogni utile indicazione organizzativa per realizzare, con tempestività, tutte le infrastrutture ed i servizi necessari per il più efficace svolgimento del semestre di presidenza dell'Unione europea che l'Italia assumerà dal 1° luglio 2003.

Occorre ora assicurare la massima diffusione alle informazioni relative alla nostra presidenza garantendo l'efficacia delle comunicazioni e la completezza dei dati e delle notizie. È altresì necessario cogliere appieno le opportunità di valorizzazione e diffusione della migliore immagine del nostro Paese offerte dal semestre di presidenza. Si pone pertanto come prioritaria l'esigenza di una corretta ed esaustiva offerta di informazioni per via telematica.

Si ritiene pertanto necessario dettare linee e principi di coordinamento che garantiscano la piena ed efficace collaborazione delle amministrazioni interessate in modo da assicurarne l'uniformità e l'omogeneità dei comportamenti.

I

1. Come tutti i Paesi che l'hanno preceduta, anche l'Italia dovrà dotarsi, per il proprio semestre di presidenza, di un portale informativo e di servizi, costruito per una platea molto vasta ed eterogenea, che non sia soltanto finalizzato al reperimento di informazioni per

gli operatori del settore, ma anche volto a interessare i cittadini dell'Unione europea verso i fatti, i servizi, le potenzialità e le attrattive del nostro Paese.

2. Il portale, realizzato secondo i migliori standard di usabilità e accessibilità, sarà collegato ai siti delle istituzioni, delle amministrazioni e degli enti coinvolti, assicurando omogeneità espositiva e agevole consultazione. L'obiettivo è quello di realizzare un sistema organico, ampio e di facile navigazione che trovi nel portale il suo punto di integrazione, ma si completi in maniera coordinata con i siti delle istituzioni, delle amministrazioni e degli enti coinvolti.

3. Tenuto conto anche dell'importanza di avvicinare i cittadini all'Europa, sarà importante che su tali siti siano attivi, nella misura del possibile, servizi informativi in grado di dare un'efficace risposta ai quesiti dei cittadini.

II

1. Anche ispirandosi alle migliori esperienze pregresse dei Paesi membri dell'Unione europea, il portale sarà in primo luogo mirato ad offrire ad un pubblico specializzato informazioni, in almeno tre lingue — italiano, inglese e francese — sui programmi, i temi salienti e gli eventi del semestre italiano di presidenza.

2. Inoltre, considerata la grande opportunità offerta dal semestre in termini di valorizzazione del nostro Paese, il portale conterrà informazioni mirate alla promozione dell'Italia, che valorizzino non solo gli aspetti istituzionali, ma anche le opportunità di investimento, gli aspetti produttivi e quelli turistici. A questo fine, oltre ad assicurare una serie di collegamenti a siti già esistenti o a siti e pagine web che le istituzioni, amministrazioni, ed enti competenti vorranno sviluppare per l'occasione, si considererà, d'intesa con le amministrazioni competenti, anche la possibilità di realizzare contenuti specifici.

III

1. Per il successo del portale, che dovrà essere organizzato entro fine marzo 2003 e dovrà raggiungere la completa operatività ed il massimo livello di qualità sin dall'inizio della nostra presidenza, è essenziale la piena ed efficace collaborazione delle amministrazioni coinvolte nel semestre di presidenza. Esse dovranno pertanto rapidamente organizzarsi per assicurare, tra l'altro, l'elaborazione e l'aggiornamento dei contenuti di rispettiva competenza, la traduzione dei medesimi nelle lingue straniere sopra indicate e la completa e tempestiva alimentazione del portale.

2. In particolare, le amministrazioni coinvolte nei diversi eventi del semestre dovranno rendere note in tempo utile tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi alle attività di rispettiva competenza quali contenuti, interventi, aspetti logistici, etc., sia in fase preventiva, sia in corso d'opera, sia a conclusione.

3. Resta fermo che la responsabilità dei contenuti graverà sulle singole amministrazioni.

IV

1. Per assicurare la puntuale definizione dei contenuti relativi al semestre di presidenza, l'individuazione delle fonti responsabili, nonché le modalità organizzative per garantire la corretta e tempestiva alimentazione del portale, a partire dal prossimo dicembre, sarà operativo, al Ministero degli affari esteri, un comitato di redazione diretto da un funzionario del citato Ministero. Il comitato di redazione dovrà anche assicurare l'ordinata e puntuale alimentazione dei contenuti del portale. Il comitato di redazione opererà su indirizzo della Presidenza del Consiglio.

2. Al fine di attivare un efficiente sistema redazionale le amministrazioni coinvolte nel semestre di presidenza dovranno nominare entro dicembre un proprio referente tale da «rappresentare» l'amministrazione sotto ogni aspetto, assicurare gli adempimenti richiesti e garantire la piena integrazione con le proprie strutture istituzionali. Tali referenti dovranno mantenersi in stretto e costante contatto con il comitato di redazione istituito al Ministero degli affari esteri.

V

1. Per la progettazione e la realizzazione del portale, inclusa la componente di servizio per la sua l'alimentazione (Web master), il Ministro per l'innovazione e la tecnologia nominerà un proprio responsabile al quale il comitato di redazione farà riferimento per gli aspetti tecnici e per definire le modalità di alimentazione del portale. Al fine di conseguire, sul piano tecnico-informatico, l'integrazione e la coerenza del portale con i siti delle istituzioni, delle amministrazioni e degli enti interessati, al Ministero per l'innovazione e le tecnologie è affidata la responsabilità dell'emanazione di apposite linee guida.

VI

1. Ferma restando la realizzazione del portale e gli adempimenti da assicurare a tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si riserva di dar corso ad ulteriori iniziative, anche a carattere prototipale, finalizzate a valorizzare l'immagine dell'Italia in occasione del semestre di presidenza Europea; a tali iniziative, di cui verrà data tempestiva comunicazione, le amministrazioni sono fin d'ora impegnate a fornire la massima collaborazione.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 13, foglio n. 377

02A14774

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 dicembre 2002.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada. Art. 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella misura risultante al 1° gennaio 2002 a seguito dell'operazione di conversione in euro secondo le disposizioni dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in misura pari alla intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale);

Ritenuto, altresì, di dover adeguare l'importo delle sanzioni introdotte nel nuovo codice della strada per effetto delle disposizioni della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, affinché l'intervento di aggiornamento possa riguardare contestualmente tutte le sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada e si possa superare la discrasia temporale sin qui verificatasi;

Considerato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di novembre 2002, comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2002 rispetto a novembre 2000 in misura pari al 5%;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiornata secondo la tabella figurante in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Roma, 24 dicembre 2002

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

ALLEGATO

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da € 19,00 a € 78,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 19,95 a € 81,90

Ove era prevista la sanzione da € 32,00 a € 131,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 33,60 a € 137,55

Ove era prevista la sanzione da € 39,00 a € 78,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40,95 a € 81,90

Ove era prevista la sanzione da € 65,00 a € 262,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 68,25 a € 275,10

Ove era prevista la sanzione da € 78,00 a € 157,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 81,90 a € 164,85

Ove era prevista la sanzione da € 98,00 a € 196,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 102,90 a € 205,80

Ove era prevista la sanzione da € 121,00 a € 485,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 127,05 a € 509,25

Ove era prevista la sanzione da € 131,00 a € 524,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 137,55 a € 550,20

Ove era prevista la sanzione da € 258,00 a € 1.032,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 270,90 a € 1.083,60

Ove era prevista la sanzione da € 274,00 a € 1.373,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 287,70 a € 1.441,65

Ove era prevista la sanzione da € 327,00 a € 1.311,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 343,35 a € 1.376,55

Ove era prevista la sanzione da € 516,00 a € 2.065,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 541,80 a € 2.168,25

Ove era prevista la sanzione da € 549,00 a € 2.747,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 576,45 a € 2.884,35

Ove era prevista la sanzione da € 601,00 a € 2.427,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 631,05 a € 2.548,35

Ove era prevista la sanzione da € 625,00 a € 2.503,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 656,25 a € 2.628,15

Ove era prevista la sanzione da € 655,00 a € 2.623,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 687,75 a € 2.754,15

Ove era prevista la sanzione da € 1.032,00 a € 4.131,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.083,60 a € 4.337,55

Ove era prevista la sanzione da € 1.549,00 a € 6.197,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.626,45 a € 6.506,85

Ove era prevista la sanzione da € 2.065,00 a € 8.263,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.168,25 a € 8.676,15

02A14775

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 dicembre 2002.

Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2003, non dispongono di dati certi in ordine ai trasferimenti erariali, in quanto la legge finanziaria per l'anno 2003, che disciplina tale aspetto, è in corso di approvazione;

Considerato che gli enti locali delle regioni Molise, Puglia e Sicilia colpiti dai recenti eventi sismici e fenomeni eruttivi si trovano a dover affrontare particolari difficoltà gestionali;

Ritenuto che appare necessario ed urgente prorogare il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2003 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2003.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A14670

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 2002.

Cofinanziamento nazionale del Progetto TEL «The European Library» nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato «La società dell'informazione di facile uso» per lo sviluppo di strumenti di accesso al mondo della cultura e della scienza, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 37/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 1999/168/CE del 25 gennaio 1999 che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato «La società dell'informazione di facile uso» (Programma IST), per lo sviluppo di strumenti di accesso al mondo della cultura e della

scienza, in attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea delle azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002);

Considerato che nell'ambito dell'invito a presentare proposte in merito al suddetto programma specifico «La società dell'informazione di facile uso» è stato presentato e ammesso, tra gli altri, al beneficio dei contributi comunitari il Progetto TEL «The European Library», concernente lo sviluppo della biblioteca digitale europea, cui partecipano come partners italiani l'Istituto centrale per il catalogo unico (I.C.C.U.) e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze (B.N.C.F.), istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali;

Considerato che in data 27 dicembre 2000 è stato sottoscritto il relativo contratto n. IST-2000-25347 tra la Commissione europea e i vari partners europei, in base al quale l'ammontare di risorse comunitarie destinate ai citati istituti italiani partecipanti all'attuazione del progetto è di 129.727,00 euro;

Viste le note n. 3825 e n. 5722, rispettivamente del 26 giugno e 10 ottobre 2002, con le quali il Ministero per i beni e le attività culturali quantifica in 188.000,00 euro il fabbisogno finanziario di parte nazionale per la realizzazione del suddetto progetto e, in mancanza di altre risorse finanziarie da destinare al progetto in parola, richiede l'intervento del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 14 ottobre 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del Progetto TEL (The european library), richiamato in premessa, è disposto in favore del Ministero per i beni e le attività culturali un cofinanziamento nazionale pubblico di 188.000,00 euro, a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, di cui 130.000,00 euro in favore dell'Istituto centrale per il catalogo unico (I.C.C.U.) e 58.000,00 euro in favore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze (B.N.C.F.).

2. La predetta quota viene erogata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal suddetto Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettua i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 373

02A14570

DECRETO 17 dicembre 2002.

Trasferimento crediti della Cassa mutua commercianti di Livorno alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, la Cassa mutua commercianti di Livorno è stata soppressa;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti crediti:

€ 3.223,33 nei confronti del dott. Ocello Roberto;

€ 3.411,64 nei confronti della dott.ssa Deri Licia;

€ 15.269,84 nei confronti della dott.ssa Romano Anna;

€ 24.743,04 nei confronti della dott.ssa Molin M.L.;

€ 2.017,84 nei confronti del dott. Nardi Igino;

€ 15.750,92 nei confronti del dott. Sbrana Enzo;

Considerato pertanto che i suindicati crediti sono relativi a somme per maggiorazioni ISTAT corrisposte dalla C.M.C. di Livorno in attuazione della sentenza del pretore del 27 gennaio 1981 in favore dei nominativi sopra citati a seguito di pignoramenti ordinati dal tribunale di Livorno e che, in sede di appello, il tribunale medesimo, con sentenza n. 463/85 ha riformato la predetta sentenza pretorile, dichiarando non dovute le somme eccedenti la maggiorazione ISTAT oltre i 24 punti, condannando i suddetti alla restituzione delle somme indebitamente percepite;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i suddetti crediti per l'importo complessivo di € 64.416,61 dalla Cassa mutua commercianti di Livorno alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione;

Decreta:

I crediti di cui alle premesse (€ 64.416,61) nei confronti dei dottori Ocello Roberto, Deri Licia, Romano Anna, Molin M.L., Nardi Igino, Sbrana Enzo, dovuti in applicazione della sentenza n. 463/85 del tribunale di Livorno, sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua commercianti di Livorno alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione, la quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua commercianti di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2002

L'ispettore generale capo
D'ANTUONO

02A14615

DECRETO 19 dicembre 2002.

Ulteriore modificazione al decreto ministeriale 29 novembre 2002, recante limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica e, in particolare l'art. 1, comma 3, secondo e quarto periodo;

Visto l'atto di indirizzo adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stati definiti i criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;

Visto il punto *d)* del citato atto di indirizzo il quale prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del quarto periodo del predetto comma 3, disporrà con proprio decreto, per l'esercizio in corso, entro limiti percentuali uniformi per tutte le dotazioni del bilancio dello Stato, la limitazione all'assunzione di impegni e all'emissione di titoli di pagamento, con esclusione delle spese indicate nella medesima disposizione ivi compresi i trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria; e che il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quinto periodo del predetto comma 3, può altresì fornire, su proposta delle Amministrazioni, il proprio assenso all'esclusione, parziale o totale, di altre spese dalla limitazione di impegni e pagamenti;

Visto il proprio decreto 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002, con il quale, sulla base del richiamato atto di indirizzo, sono state disposte, tra l'altro, limitazioni agli impegni e all'emissione di titoli di pagamento per le Amministrazioni dello Stato (art. 1);

Visto il comma 3 dell' art. 1 del predetto decreto il quale indica che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese indicate nel quarto periodo del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, ivi comprese le dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;

Visto il quinto periodo del ripetuto comma 3 dell'art. 1 il quale prevede che per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformità alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo — innanzi richiamate — il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione;

Considerato che per effettive, motivate e documentate esigenze rappresentate dalle Amministrazioni interessate e tenuto conto della necessità di non compromettere la corretta operatività della pubblica amministrazione e di evitare negativi riflessi sull'ordinato svolgersi della corrente gestione nella attuale fase conclusiva, si ritiene necessario non assoggettare alle limitazioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002, anche le seguenti spese: funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale; spese destinate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le attività propedeutiche alla riforma organica del settore dell' autotrasporto; realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole;

Decreta:

Al comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002, e aggiunto il seguente periodo: «Non si applicano, inoltre, alle spese per il funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale; alle spese destinate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le attività propedeutiche alla riforma organica del settore dell'autotrasporto; alle spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole».

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma 19 dicembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2002
Registro n. 7, Economia e finanze, foglio n. 41

02A14667

DECRETO 23 dicembre 2002.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2003, ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2002;

Vista la misura del tasso EURIBOR 365/360 a tre mesi rilevato per il mese di novembre 2002 sul circuito Reuters;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7, della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,021%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR: 3,167%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 3,95%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2003 è pari al 4,75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

02A14733

DECRETO 23 dicembre 2002.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2003, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2002;

Vista la misura del tasso EURIBOR 365/360 a tre mesi rilevato per il mese di novembre 2002 sul circuito Reuters;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,021%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR: 3,167%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135, e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 3,95%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2003 è pari al 4,75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

02A14734

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «Società operaia di mutuo soccorso, cooperativa a r.l.», in Rosarno e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 6 marzo 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, nei confronti della società cooperativa mista «Società operaia di mutuo soccorso, cooperativa a r.l.», con sede in Rosarno (Reggio Calabria);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Società operaia di mutuo soccorso, cooperativa a r.l.», con sede in Rosarno (Reggio Calabria), costituita in data 26 novembre 1972 con atto a rogito del notaio dott. Marco Cimellaro di Rosarno, omologato dal tribunale di Palmi con decreto 21 dicembre 1972, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Antonio Zoccali, con studio in Vibo Valentia, via Luigi Razza n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14475

DECRETO 25 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Merit - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Reggio Calabria e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 giugno 2001, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Merit - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Merit - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita in data 5 novembre 1985 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Maria Albanese di Reggio Calabria, omologato dal tribunale di Reggio Calabria con decreto 19 novembre 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Antonio Zoccali, con studio in Vibo Valentia, via Luigi Razza n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14476

DECRETO 25 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Francesco - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Castellace di Oppido Mamertina e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 10 maggio 2001, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Francesco - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Castellace di Oppido Mamertina (Reggio Calabria);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Francesco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castellace di Oppido Mamertina (Reggio Calabria), costituita in data 6 dicembre 1982, con atto a rogito del notaio dott. Domenico Pulejo di Palmi, omologato dal tribunale di Palmi con decreto 23 dicembre 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Antonio Zoccali, con studio in Vibo Valentia, via Luigi Razza n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14477

DECRETO 25 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa di pesca «Mediterranea - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bisceglie e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 21 ottobre 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa di pesca «Mediterranea - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Bisceglie (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di pesca «Mediterranea - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Bisceglie (Bari), costituita in data 23 marzo 1996 con atto a rogito del notaio dott. Pietro Consiglio di Bisceglie (Bari), omologato dal tribunale di Trani (Bari) con decreto 30 aprile 1996, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Goffredo, con residenza in Bari, via Di Tullio n. 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14478

DECRETO 25 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «Cieffe manutenzione e servizi - Soc. coop. a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 4 gennaio 2001, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa mista «Cieffe manutenzione e servizi - Soc. coop. a r.l.» con sede in Bari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Cieffe manutenzione e servizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 25 novembre 1994 con atto a rogito del notaio dott. Paolo Di Marcantonio di Bari, omologato dal tribunale di Bari con decreto 19 dicembre 1994, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Goffredo, con residenza in Bari, via Di Tullio n. 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14479

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa l'Edile Gardenia Soc. coop. a r.l.», in San Gavino Monreale e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 giugno 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Edile Gardenia Soc. coop. a r.l.», con sede in San Gavino Monreale (Cagliari) (codice fiscale n. 01733090920) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Mauro Loru, nato a Lanusei (Nuoro) il 13 maggio 1967, domiciliato in San Nicolò d'Arcidano (Oristano), via Roma n. 31, ne è nominato commissario liguidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14653

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Natur Coop. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Palazzago e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 27 giugno 2002 del tribunale di Bergamo con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Natur Coop. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Palazzago (Bergamo) (codice fiscale n. 02736030160) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Anita Rossella Testa, nata a Bergamo il 14 giugno 1965 e domiciliata in Cassano d'Adda (Milano), via Dante Alighieri n. 10/d, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14654

DECRETO 4 dicembre 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «C.E.S.T. Cooperativa Educazione Scuola Territorio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Brescia, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1994 con il quale il dott. Alberto Cattaneo è stato nominato commissario liquidatore della società C.E.S.T. Cooperativa Educazione Scuola Territorio - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Brescia, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Gianpaolo Magnini nato a Brescia il 23 giugno 1965, ivi domiciliato in via Andrea del Verrocchio n. 241, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Alberto Cattaneo, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14655

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Aurora Lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in sigla «Aurora Lavoro S.c.r.l.», in liquidazione, in Alessandria e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 aprile 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta

Art. 1.

La «Società cooperativa Aurora Lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata» in sigla, Aurora Lavoro S.c.r.l. in liquidazione, con sede in Alessandria (codice fiscale n. 01783460064) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il ragioniere Pier Carlo Musso nato a Torino il 1° maggio 1941, domiciliato in Torino, via Botero n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14658

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «L'Edilizia Vichese - Società cooperativa Operai Edili a r.l.», in Vico del Gargano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 gennaio 2000 e successiva nota del 17 novembre 2000 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreo 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «L'Edilizia Vichese - Società cooperativa Operai Edili a r.l.» con sede in Vico del Gargano (Foggia) (codice fiscale n. 01250400718) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Ignazio Dipace, nato a Margherita di Savoia (Foggia) il 7 dicembre 1959 ed ivi domiciliato in via Leonardo da Vinci n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14659

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Linea Donna - S.c. a r.l.», in S. Giovanni Rotondo e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e recoca di commissari liquidatori;

Viste le rißultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 novembre 2001 e successivo verbale di accertamento in data 21 marzo 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Linea Donna - S.c. a r.l.», con sede in S. Giovanni Rotondo (Foggia) (codice fiscale n. 02140890712) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Ignazio Dipace, nato a Margherita di Savoia (Foggia) il 7 dicembre 1959 ed ivi domiciliato in via Leonardo da Vinci n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14660

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Essegiemme S.c. a r.l.», in liquidazione, in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 guardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 9 settembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Essegiemme S.c. a r.l.» in liquidazione, con sede in Genova (codice fiscale n. 03651460101) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dr. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia) il 1° settembre 1959, domiciliato in Genova, viale B. Bisagno n. 4/1, ne è nominato commissario-liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14661

DECRETO 4 dicembre 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «C.I.N.A. Coop. - Consorzio interregionale per l'assistenza alle cooperative», in Campi Salentina, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2002 con il quale il dott. Gabriele Caputo è stato nominato commissario liquidatore della società «C.I.N.A. Coop. - Consorzio interregionale per l'assistenza alle cooperative», con sede in Campi Salentina, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 23 settembre 2002 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Quaranta nato a Lecce il 17 giugno 1968, domiciliato in Salice Salentino, via Roma n. 33, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Gabriele Caputo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14521

DECRETO 4 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa di prod. lav. «Servizi Socio Sanitari - Società cooperativa a r.l.», in Matera e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 13 gennaio 2001 e del 2 agosto 2001 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Matera nei confronti della Società cooperativa di prod. lav. «Servizi Socio Sanitari - Società cooperativa a r.l. «con sede in Matera;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di prod. lav. «Servizi Socio Sanitari - Società cooperativa a r.l. - con sede in Matera via Timmari n. 8/A costituita in data 23 ottobre 1989 con atto a rogito del notaio dott. Brunella Carriero, di Irsina (Matera), omologato dal Tribunale di Matera, con decreto 14 novembre 1989, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Di Pede Cosimo Damiano, con studio in Matera, Via Pentasuglia n. 11, ne è nominato commissario liquidatore;

Art.2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14523

DECRETO 4 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola a responsabilità limitata allevatori e produttori latte della Valle Telesina e comuni limitrofi», in Faicchio e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 22 dicembre 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Benevento nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola a responsabilità limitata allevatori e produttori latte della Valle Telesina e comuni limitrofi», con sede in Faicchio (Benevento);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori.

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricola a responsabilità limitata allevatori e produttori latte della Valle Telesina e comuni limitrofi», con sede in Faicchio (Benevento) via Cortesano, costituita in data 13 maggio 1983, con atto a rogito del notaio dott. Dell'Aquila Riccardo di Benevento, omologato dal tribunale di Benevento con decreto 20 giugno 1983, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Antonio Schiavo, con studio in Ariano Irpino (Avellino), Viale dei Tigli n. 26/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14524

DECRETO 4 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «Società cooperativa a responsabilità limitata Macondo», in Paternopoli e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 26 settembre 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Avellino nei confronti della società cooperativa mista «Società cooperativa a responsabilità limitata Macondo» con sede in Paternopoli (Avellino);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Società cooperativa a responsabilità limitata Macondo» con sede in Paternopoli (Avellino), piazza XXIV Maggio n. 10, costituita in data 8 marzo 1986, con atto a rogito del notaio dott. Nicola Virgilio Angelo Piroli di Montemiletto (Avellino), omologato dal tribunale di Ariano Irpino con decreto 26 marzo 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Antonio Schiavo, con studio in Ariano Irpino (Avellino), viale dei Tigli n. 26/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14525

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Centro sassarese amministrativo cooperativa (CE.SA. Coop.) a r.l.», in Sassari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 luglio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Centro sassarese amministrativo cooperativa (CE.SA. Coop.) a r.l.», con sede in Sassari (codice fiscale 00236410908) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Maria Luisa Cannas Aghedu, nata a Sassari il 24 gennaio 1961, ivi domiciliata in via Pasubio n. 5, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14657

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ceed società per l'informatica coop. a r.l.», in Teramo e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 12 luglio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ceed Società per l'informatica coop. a r.l.», con sede in Teramo (codice fiscale 00269210670) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Francesca Maria Di Leonardo, nata a Chieti l'8 gennaio 1969, ivi residente in via dei Frentani n. 121/E, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14767

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.E. Costruzioni tecnologiche engineer group piccola società cooperativa a r.l.», in Isola della Scala e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 23 agosto 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.E. Costruzioni tecnologiche engineer group piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Isola della Scala (Verona), (codice fiscale 02842300234) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott Giovanni Meggiolaro, nato a Verona l'8 ottobre 1939, domiciliato in Verona, via Scalzi n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14768

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nino Vespertini soc. coop. a r.l.», in Catanzaro e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 giugno 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nino Vespertini soc. coop. a r.l.», con sede in Catanzaro (codice fiscale 00974220790) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Giuseppe Circosta, nato a Galatro il 27 giugno 1964, ivi domiciliato in via G. Garibaldi, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14769

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Balsa a r.l.», in Aversa e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore pervenuta in data 17 ottobre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Balsa a r.l.», con sede in Aversa (Caserta) (codice fiscale n. 01452260613) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Luigi Arzillo, nato a S. Maria Capua Vetere (Caserta) il 30 giugno 1962 ed ivi domiciliato in Via Danimarca n. 63/65 - Parco Zenith n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14671

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Il Faro - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 22 gennaio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Il Faro - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Brescia (codice fiscale 03244190173) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Pietro Luca', nato a Milano il 27 ottobre 1970, ivi domiciliato in via Forze Armate n. 179, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14673

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Alba Rosa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 11 luglio 2002 del tribunale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Alba Rosa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Milano (codice fiscale 08433890152), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Diego Moscato, nato a Napoli il 12 giugno 1969 e domiciliato in Milano, via Torino n. 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14674

DECRETO 4 dicembre 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia San Giuseppe a r.l.», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993 con il quale il rag. Angelo Radaelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia San Giuseppe a r.l.», con sede in Milano, già posta in liquidazione coatta amministrativa in data 2 agosto 1983;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Diego Moscato, nato a Napoli il 12 giugno 1969, domiciliato in Milano, via Torino n. 62, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del rag. Angelo Radaelli, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14675

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della «Emmebi - Soc. coop. a r.l.», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 17 luglio 2002 del tribunale di Bergamo con la quale è stato dichiarato la stato di insolvenza della società cooperativa indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Emmebi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bergamo (codice fiscale 02406960167) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Anita Rossella Testa, nata a Bergamo il 14 giugno 1965 e domiciliata in Cassano d'Adda (Milano), via Dante Alighieri n. 10/d, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14676

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «L'Ora» S.c.r.l., in liquidazione, in Soresina e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 13 giugno 2002 del tribunale di Cremona con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «L'Ora» S.c.r.l., in liquidazione, con sede in Soresina (Cremona) (codice fiscale n. 01055770190) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Antonella D'Ambrosio, nata a Napoli il 23 agosto 1961 e domiciliata in Cremona, corso Campi n. 46, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14677

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Casa del lavoratore - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 18 febbraio 2002, n. 4/02, del tribunale di Torino con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Casa del lavoratore - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Torino (codice fiscale n. 02544510015) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la rag. Franca Conti, nata a Valenza (Alessandria) il 13 luglio 1962 e domiciliata in Alessandria, Via Cavour n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14678

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 novembre 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Luz Marina Poveda Rubiano di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Luz Marina Poveda Rubiano, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in anestesiologia conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 dicembre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in anestesiologia rilasciato in data 6 dicembre 1985 dalla Pontificia Universidad Javeriana di Santafè di Bogotà alla dott.ssa Luz Marina Poveda Rubiano, cittadina italiana, nata a

Bogotà il 27 gennaio 1958 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A14526

DECRETO 29 novembre 2002.

Riconoscimento al sig. Goubaa Abdellatif di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Goubaa Abdellatif, cittadino algerino, ha chiesto il riconoscimento del titolo di docteur en médecine conseguito in Algeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di docteur en médecine rilasciato in data 19 aprile 1997 dal dipartimento di medicina di Batna (Algeria) al sig. Goubaa Abdellatif, cittadino algerino, nato a Biskra (Algeria) il 5 dicembre 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Goubaa Abdellatif è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A14470

DECRETO 29 novembre 2002.

Riconoscimento al dott. Sdringola Maranga Stefano di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Sdringola Maranga Stefano, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiovascular disease rilasciato dal «The American Board of Internal Medicine» (USA) nel 1999, ai fini dell'esercizio in italia della professione medico di specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguito in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Perugia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in cardiovascular disease, rilasciato nell'anno 1999 dal The American Board of Internal Medicine (USA), al dott. Sdringola Maranga Stefano, cittadino italiano, nato a Perugia il 29 novembre 1964, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A14473

DECRETO 29 novembre 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Alonso Lago Elizabeth Karina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Alonso Lago Elizabeth Karina, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medica conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medica rilasciato in data 24 ottobre 1995 dall'Universidad del Salvador - facultad de medicina della città di Buenos Aires (Argentina) alla sig.ra Alonso Lago Elizabeth Karina, cittadina italiana, nata a Buenos Aires il 1° agosto 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Alonso Lago Elizabeth Karina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipen-

dente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A14527

DECRETO 2 dicembre 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Bossa Nancy Leonor di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bossa Nancy Leonor, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico» rilasciato in data 30 ottobre 1980 dall'Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ciencias Medicas (Argentina) alla sig.ra Bossa Nancy Leonor, cittadina italiana, nata a Las Heras (Argentina) il 14 dicembre 1954, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Bossa Nancy Leonor è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A14471

DECRETO 2 dicembre 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Bossa Nancy Leonor di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in radiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bossa Nancy Leonor cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Radiologia» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in radiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto in pari data con il quale è stato riconosciuto il titolo di medico conseguito dalla richiedente in Argentina;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in radiologia rilasciato nell'anno 2001 dal Ministerio de Desarrollo Social Y Salud - Gobierno de Mendoza, alla dott.ssa Bossa Nancy Leonor, cittadina italiana, nata a Las Heras (Argentina) il 14 dicembre 1954, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A14472

DECRETO 2 dicembre 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Waclaw Beata Urszula di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Waclaw Beata Urszula, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in chirurgia generale conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Udine;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in chirurgia generale, rilasciato nell'anno 1998 dal Centro medico di formazione post-laurea di Varsavia (Polonia), alla dott.ssa Waclaw Beata Urszula, cittadina italiana, nata a Wadowice (Polonia) il 6 gennaio 1963, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A14528

DECRETO 18 dicembre 2002.

Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/21/CE del 5 marzo 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva diquat, come previsto dal comma 3 del medesimo art. 2;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva diquat, sono revocate a far data dal 1° luglio 2002, come stabilito dall'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2001/21/CE del 5 marzo 2001.

Art. 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 è consentita fino al 30 giugno 2003, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 20 novembre 2001.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Nr. Reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
007492	Dival 10	25.05.1988	Scam S.r.l.
002108	Reglex 10	12.04.1976	Siapa S.r.l.
002194	Reglex	15.04.1976	Siapa S.r.l.
003401	Erbitox totale	07.02.1980	Siapa S.r.l.
005335	Sildiquat	05.05.1983	Siapa S.r.l.
005522	Silfotal	21.01.1984	Siapa S.r.l.
009406	Velox	20.10.1997	Siapa S.r.l.
000626	Diclan	17.02.1972	Sipcam S.p.a.
000582	Weedol granulare	23.03.1976	Syngenta Crop Protection S.p.a.
001254	Priglone 410	23.03.1976	Syngenta Crop Protection S.p.a.
001255	Gramox R-5	05.10.1973	Syngenta Crop Protection S.p.a.
001256	Gramox R 10	29.09.1973	Syngenta Crop Protection S.p.a.
008286	Blitz	04.05.1993	Syngenta Crop Protection S.p.a.

02A14663

DECRETO 18 dicembre 2002.

Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva piridate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/21/CE del 5 marzo 2001 relativo all'iscrizione della sostanza attiva piridate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva piridate, come previsto dal comma 3 del medesimo art. 2;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva piridate, sono revocate a far data dal 1° luglio 2002, come stabilito dall'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2001/21/CE del 5 marzo 2001.

Art. 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 è consentita fino al 30 giugno 2003, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 20 novembre 2001.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 18 dicembre 2002

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Nome prodotto	Numero registrazione	Data registrazione	Impresa
Lentagran combi	006517	03/10/1985	Sipcam S.p.a.
Lentagran EC	006292	06/03/1985	Syngenta crop protection S.p.a.
Duogran	008221	23/03/1993	Syngenta crop protection S.p.a.

02A14666

DECRETO 18 dicembre 2002.

Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva tiabendazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/21/CE del 5 marzo 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva tiabendazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva tiabendazolo, come previsto dal comma 3 del medesimo art. 2;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva tiabendazolo,

sono revocate a far data dal 1° luglio 2002, come stabilito dall'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2001/21/CE del 5 marzo 2001.

Art. 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 è consentita fino al 30 giugno 2003, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 20 novembre 2001.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Nome prodotto	Numero registrazione	Data registrazione	Impresa
Vitavax TBZ	008310	15-6-1993	Crompton Chemical S.r.l.
Vitavax IT	008417	7-8-1993	Crompton Chemical S.r.l.
Ceroplast	009740	7-9-1998	Ital-Agro S.r.l.
Siatek 42 F	006035	26-7-1984	Siapa S.r.l.
Fusacide	006373	16-5-1985	Siapa S.r.l.
Silflor	007886	15-11-1989	Siapa S.r.l.
Seeding Z	008039	16-3-1992	Siapa S.r.l.
Seeding Tris	008040	16-3-1992	Siapa S.r.l.
Silseed TC	008045	16-3-1992	Siapa S.r.l.
Topas T	007807	22-5-1989	Syngenta Crop Protection S.p.a.

02A14668

DECRETO 18 dicembre 2002.

Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva glifosata non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 26 marzo 2002, relativo all'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva glifosate (compreso il glifosate trimesio) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva glifosate, come previsto dal comma 3 del medesimo art. 2;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva glifosate (compreso il glifosate trimesio), sono revocate a far data dal 1° gennaio 2003, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002.

Art. 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 è consentita fino al 31 gennaio 2003, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del sopracitato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Nome prodotto	Numero registrazione	Data registrazione	IMPRESA
MYRTOS DUO	010092	13/07/1999	AGROSOL S.R.L.
MYRTOS READY	010099	15/07/1999	AGROSOL S.R.L.
RASIKAL	007187	03/07/1987	BAYER S.P.A.
GLIFENE ULTRA	010367	08/03/2000	CHIMIBERG S.R.L.
GLIFAST	010198	02/12/1999	COMAGRI S.R.L.
GLIFOSAN	004401	25/05/1981	DOW AGROSCIENCES B.V.
LAMPO	010899	20/04/2001	GREEN LIGHT CHEMICALS S.R.L.
ICO-GLIF	010084	13/07/1999	ICO MASCIA S.R.L.
ICO-GLIFOZON	010085	13/07/1999	ICO MASCIA S.R.L.
TOTAL GREEN	007609	23/11/1988	ISAGRO ITALIA S.R.L.
GLIFOSATE ISAGRO	008436	16/11/1993	ISAGRO S.P.A.
GLIFOSATE 30 ISAGRO	008860	10/06/1996	ISAGRO S.P.A.
RODEO	005812	10/05/1984	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
DARDO	006034	19/07/1984	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
ROUNDUP NG	007676	02/02/1989	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
DUNA	007815	05/06/1989	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
SOLADO DUO	008063	08/04/1982	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
ROUNDUP PRESEMINA	009805	02/11/1998	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
GLYPHERB	008771	13/10/1995	NEW AGRI S.R.L.
MIRAGE 41	005176	01/02/1983	SIAPA S.R.L.
MIRAGE 21	006584	08/01/1986	SIAPA S.R.L.
MIRAGE SG	006870	11/11/1986	SIAPA S.R.L.
AZZURRO	007384	02/02/1988	SIAPA S.R.L.
SIACLOT	008236	23/03/1993	SIAPA S.R.L.
SUNNY C	009075	31/12/1996	SIAPA S.R.L.
KELLY	009508	16/02/1998	SIAPA S.R.L.
ARBONET	010960	18/06/2001	SIVAM S.P.A.
GLIFOSIL	005871	06/04/1984	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
GLIFOSATE SOLPLANT	007394	02/02/1988	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
SULFOSATE 640 SL	008304	04/06/1993	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
BANISH	009409	23/10/1997	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.

02A14669

DECRETO 20 dicembre 2002.

Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva lambda-cialotrina non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 6 agosto 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva lambda-cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2001 di recepimento della direttiva 2000/80/CE del 4 dicembre 2000, relativo all'iscrizione della sostanza attiva lambda-cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva lambda-cialotrina, come previsto dal comma 3 del medesimo art. 2;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva lambda-cialotrina, sono revocate a far data dal 1° luglio 2002, come stabilito dall'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/80/CE del 4 dicembre 2000.

Art. 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 è consentita fino al 30 giugno 2003, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 6 agosto 2001.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Nr. Reg.	Prodotto	Data Reg.	Impresa
8127	Karate EC	30.12.1992	Syngenta Crop Protection S.p.a.
8260	Karate EW	04.05.1993	Syngenta Crop Protection S.p.a.
8372	Karate N	07.08.1993	Syngenta Crop Protection S.p.a.
8375	Karate Grains	07.08.1993	Syngenta Crop Protection S.p.a.

02A14662

DECRETO 20 dicembre 2002.

Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva bentazone non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 3 aprile 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 3 aprile 2001 di recepimento della direttiva 2000/68/CE del 23 ottobre 2000, relativo all'iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2001 di recepimento della direttiva 2000/80/CE del 4 dicembre 2000 che abroga la sopracitata direttiva 2000/68/CE, lasciando impregiudicati gli obblighi relativi ai termini per il recepimento e l'attuazione delle disposizioni indicate per la sostanza attiva bentazone;

Considerato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 3 aprile 2001 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva bentazone, come previsto dal comma 3 del medesimo art. 2;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva bentazone, sono revocate a far data dal 31 gennaio 2002, come stabilito dall'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/68/CE del 23 ottobre 2000.

Art. 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 è consentita fino al 31 gennaio 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Nr. Reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
4609	Erbazone	30.12.1981	Caffaro S.p.a.
7423	Benprop	25.02.1988	Caffaro S.p.a.
7823	Benprop M	15.06.1989	Caffaro S.p.a.
10502	Bracket	31.05.2000	Caffaro S.p.a.
6694	Oryzol	24.04.1986	Isagro S.p.a.
7723	Spring L	07.02.1989	Isagro S.p.a.
7914	Blast LS	23.04.1990	Makhteshim Agan Italia
5372	Landal B	15.06.1983	Siapa S.r.l.
6105	Blast	08.10.1984	Sipcam S.p.a.
8473	Blast S	14.02.1994	Sipcam S.p.a.

02A14664

DECRETO 20 dicembre 2002.

Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva esfenvalerate non conformi alle disposizioni definite dal Ministero della salute del 3 aprile 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva esfenvalerate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 3 aprile 2001 di recepimento della direttiva 2000/67/CE del 23 ottobre 2000, relativo all'iscrizione della sostanza attiva esfenvalerate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2001 di recepimento della direttiva 2000/80/CE del 4 dicembre 2000, che abroga la sopracitata direttiva 2000/67/CE, lasciando impregiudicati gli obblighi relativi ai termini per il recepimento e l'attuazione delle disposizioni indicate per la sostanza attiva esfenvalerate;

Considerato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 3 aprile 2001 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva esfenvalerate, come previsto dal comma 3 del medesimo art. 2;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva esfenvalerate, sono revocate a far data dal 31 gennaio 2002, come stabilito dall'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/67/CE del 23 ottobre 2000.

Art. 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 è consentita fino al 31 gennaio 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Nr. Reg.	Prodotto	Data Reg.	Impresa
8361	Metis A	07.08.1993	Caffaro S.p.a.

02A14665

ORDINANZA 4 dicembre 2002.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani e dell'ordinanza concernente il divieto di importazione e di esportazione di gameti e di embrioni umani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale, in considerazione tra l'altro del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, è stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonché di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2001), del 5 giugno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 19 luglio 2001) di proroga della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997, nonché le proprie ordinanze del 25 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997) e del 10 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza 5 marzo 1997;

Vista la propria ordinanza del 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2001) con la quale, è stato disposto, in attesa di una idonea disciplina di livello legislativo, il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani;

Viste le proprie ordinanze del 1° dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2002), del 18 giugno 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002) di proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani e dell'ordinanza concernente il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani;

Considerato che la non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa, può comportare situazioni in grado di estendere in modo incontrollato se non ingannevole i casi di cessione di gameti od altro materiale genetico, determinando seri rischi per l'integrità della persona e più in generale, per la salute pubblica;

Considerato che in ordine ai centri tutti, pubblici e privati, individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque la necessità di esercitare l'attività di controllo e vigilanza;

Visto il disegno di legge n. 1514, attualmente all'esame del Senato della Repubblica e approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2002, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»;

Visto il disegno di legge n. 1745, attualmente all'esame del Senato della Repubblica e approvato dalla Camera dei deputati il 26 settembre 2002, recante «Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche», concernente il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 luglio 1998, L 213/13), ove è previsto il divieto di utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali;

Considerato che l'importazione di gameti o di embrioni umani, anche per l'incertezza sull'applicazione delle norme di prevenzione della trasmissione dell'HIV/AIDS e di altri agenti patogeni nonché di patologie geneticamente trasmessi, costituisce potenziale rischio per la salute della donna e del nascituro;

Considerato il potenziale uso improprio degli embrioni suscettibile di verificarsi;

Ravvisata la necessità di salvaguardare ulteriormente la vita umana nel rispetto delle indicazioni riconosciute a livello internazionale;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa in merito;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30 giugno 2003 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997 nonché dell'ordinanza 25 luglio 2001;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997 recante divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani o, comunque, di materiale genetico, è prorogata fino al 30 giugno 2003, fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita di inviare le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.

2. L'efficacia dell'ordinanza del 25 luglio 2001, recante il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani è prorogata fino al 30 giugno 2003.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 378

02A14688

ORDINANZA 4 dicembre 2002.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di pratiche di clonazione umana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale è stato disposto, in attesa di un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente alla clonazione umana o animale;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2001), del 27 giugno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 9 luglio 2001) di proroga della sopraccitata ordinanza del 5 marzo 1997;

Viste le proprie ordinanze del 21 dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2002), del 18 giugno 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002) di proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di pratiche di clonazione umana;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: «Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione degli esseri umani», con particolare riferimento al relativo art. 3;

Considerato, in particolare, che nell'art. 1 di detto Protocollo addizionale è vietato ogni intervento avente come scopo di creare un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto;

Visto il disegno di legge n. 1514, attualmente all'esame del Senato della Repubblica e approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2002, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»;

Visto il disegno di legge n. 1745, attualmente all'esame del Senato della Repubblica e approvato dalla Camera dei deputati il 26 settembre 2002, recante «Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche», concernente il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 luglio 1998, L 213/13), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi d'ordine etico-giuridico i procedimenti di clonazione umana e di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, limitatamente al divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento finalizzata alla clonazione umana, in attesa della disciplina legislativa in merito;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30 giugno 2003 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, limitatamente al divieto di pratiche di clonazione umana;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana, è prorogata al 30 giugno 2003.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 366

02A14689

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 dicembre 2002.

Modifica del progetto autonomo già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, relativa alla società Avioninteriors S.p.a., in Latina.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visti il decreto dirigenziale n. 107 del 14 aprile 1999, con il quale la Avioninteriors S.p.a. è ammessa al finanziamento;

Tenuto conto della proposta formulata dal comitato nella riunione del 15 ottobre 2002, di cui al punto 8, del resoconto sommario, in merito alla richiesta di modifica contrattuale avanzata dal soggetto richiedente;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

«9921 Avioninteriors S.p.a. - Latina (Roma), evoluzione tecnologica degli interni aeronautici per vettori a lungo raggio mediante lo sviluppo di nuovi prodotti;

rispetto a quanto decretato in data: 14 aprile 1999;

proroga di dodici mesi della durata della ricerca; durata ricerca cinque anni (23 marzo 1998 a 22 marzo 2003), ammortamento in dodici rate semestrali (1° gennaio 2004-1° luglio 2009).».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A14504

DECRETO 10 dicembre 2002.

Modifica del progetto autonomo già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, relativo al Consorzio Combigen, in Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a dieci miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric., del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 1131 del 18 ottobre 2001, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 22708 presentato dal Consorzio Combigen così come dalla proposta formulata dal comitato nella riunione del 13 febbraio 2001;

Vista l'integrazione dell'esperto scientifico del 15 maggio 2002, pervenuta in data 10 ottobre 2002, protocollo n. 10142, con la quale propone il riconoscimento dell'ulteriore agevolazione relativa all'interazione del progetto con le tematiche del Programma quadro comunitario;

Acquisito il parere del comitato nella riunione del 15 ottobre 2002, di cui al punto 8 del resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del predetto decreto dirigenziale;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1131 del 18 ottobre 2001, le disposizioni relative al progetto di ricerca n. 22708 presentato dal Consorzio Combigen, sono sostituite dalle seguenti:

Dec. - relativo al CTS del 15 ottobre 2002.

Ditta: CONSORZIO COMBIGEN
Firenze - FI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 22708

Titolo del progetto: Sintesi di librerie chimiche e loro impiego nella selezione di composti antibatterici e antiproliferativi.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 01/01/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 19/03/00

Costo ammesso Euro = 10.863.670,87= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 10.863.670,87=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 0,00=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	8.698.167,09	0,00	2.165.503,78	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =3.259.101,26=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =5.431.835,43=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	30	50	30	50	30	50
Sviluppo Precompetitivo	25	35	25	35	25	35

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

La stipula del contratto è subordinata alle condizioni poste dall'istituto convenzionato in sede di preliminare istruttoria economica-finanziaria.

2. L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, è determinato in via preliminare in € 1.208.932,59 rispetto a € 1.930.876,27 a suo tempo quantificato, e graverà sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.

Con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo, verrà determinato in via definitiva.

3. Le risorse necessarie alla copertura della conseguente maggiore spesa, rispetto a quella prevista con decreto direttoriale n. 1131 del 18 ottobre 2001, per gli interventi del presente decreto sono determinate in € 809.833,91 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A14517

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 novembre 2002.

Proroga della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle aziende del settore dell'installazione di reti telefoniche. (Decreto n. 31711).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visti gli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*, della citata legge n. 248/2001;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il verbale di riunione del 10 maggio 2002, redatto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, che fa parte integrante del presente provvedimento, con il quale le aziende del settore dell'installazione delle reti telefoniche insieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali, sia confederali che di categoria, hanno raggiunto un accordo relativo al ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario, per il semestre 1° luglio 2002/31 dicembre 2002, ai sensi del richiamato art. 52, comma 46, legge n. 448/2001, sulla base di specifiche iniziative da adottare nei confronti dei lavoratori interessati ai corsi di riqualificazione e/o di riconversione tramite l'intervento di Italia Lavoro S.p.a.;

Vista la nota del 21 maggio 2002, n. 1067/R13/1/M A.T. della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, nella quale, tra l'altro, viene precisato che circa il calcolo dell'onere finanziario occorrente per l'erogazione del summenzionato trattamento, si debba far riferimento alla consistenza numerica consolidata al 30 giugno 2002;

Considerato che alla data del 30 giugno 2002 la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui ai richiamati articoli 1 e 5 del decreto interministeriale del 6 giugno 2001, ammonta a 6.700 unità lavorative per un costo complessivo 105 miliardi di lire, pari a € 54.227.975,00;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il semestre 1° luglio 2002-31 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 46, della legge 28 dicembre 2002, n. 448, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, già utilizzatrici del predetto trattamento, ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*, della citata legge n. 248/2001;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato, nel limite massimo di € 54.227.975,00 pari a 105 miliardi di lire, il trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il semestre 1° luglio 2002-31 dicembre 2002, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle aziende del settore dell'installazione di reti telefoniche, per le quali sono stati emanati decreti ministeriali ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78.

La misura del predetto trattamento è ridotta del venti per cento.

Art. 2.

Le aziende di cui al precedente art. 1 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999 con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.

Art. 3.

Nel verbale di consultazione sindacale concernente la richiesta di proroga del trattamento d'integrazione salariale straordinaria deve essere fatto esplicito riferimento al verbale di riunione del 10 maggio 2002, richiamato nel preambolo e che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4.

Le aziende, al momento della presentazione della domanda riguardante la concessione della proroga del trattamento di cui trattasi, devono allegare un atto ufficiale dal quale emerga l'effettiva adesione al piano di interventi posto in essere da Italia Lavoro S.p.a., di cui al richiamato verbale di riunione del 10 maggio 2002 del precedente art. 3.

Art. 5.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale eroga il trattamento di integrazione salariale straordinario, di cui al precedente art. 1, a condizione che i lavoratori interessati partecipino al processo di riqualificazione e ricollocazione di Italia Lavoro S.p.a., così come individuato nel citato verbale di riunione del 10 maggio 2002 del precedente art. 3. A tal fine le aziende devono presentare al predetto ente previdenziale apposita dichiarazione a pena di responsabilità civile e penale, nella quale venga confermata l'effettiva presenza del personale interessato al trattamento di integrazione salariale straordinaria, al richiamato processo.

Art. 6.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di € 54.227.975,00 pari a 105 miliardi di lire, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 310

02A14599

DECRETO 9 dicembre 2002.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LODI

Visto il decreto n. 6/2002 del 20 agosto 2002, con il quale si è proceduto alla costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi, previsto dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Preso atto che in tale comitato è stato nominato, tra gli altri, quale membro in rappresentanza dei lavoratori dipendenti il sig. Molinari Antonio della C.G.I.L.;

Vista la lettera del 25 novembre 2002 con la quale il sig. Molinari Antonio ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del comitato provinciale;

Vista la lettera del 29 novembre 2002, con la quale la C.G.I.L.-Camera del lavoro territoriale di Lodi ha designato il sig. Morganti Valerio in sostituzione del membro dimissionario;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del membro precedentemente nominato con quello di più recente designazione;

Decreta:

È nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi il sig. Morganti Valerio, in rappresentanza della C.G.I.L.-Camera del lavoro territoriale di Lodi.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Lodi, 9 dicembre 2002

Il direttore reggente: CERFOGLI

02A14474

DECRETO 9 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia per abitazioni «Le Colline società cooperativa» a responsabilità limitata, in Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRESCIA

Visto il comma 1, seconda parte, l'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretariato di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile, non si deve dar luogo alla nomina del liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 17 ottobre 2002, con la quale è stato accertato che la società cooperativa a r.l. «Le colline» via Pasinetti n. 38, Brescia, si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo dall'ispettore incaricato;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperative a r.l. «Le colline», con sede in Brescia, via Pasinetti n. 38, costituita per rogito del notaio Renzo Menoni in data 21 gennaio 1977, numero repertorio 40905, numero registro imprese 13320 Brescia (numero posizione provinciale 2004, posizione nazionale n. 149736 - Sezione 4-1).

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 9 dicembre 2002

Il direttore provinciale: SAVINELLI

02A14574

DECRETO 10 dicembre 2002.

Scioglimento di sette società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Vista la circolare n. 33/96 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative edilizie sono sciolte senza nomina di commissario liquidatore, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18.

1. Società cooperativa «Le due Querce», con sede in Maddaloni, costituita per rogito Di Caprio in data 14 febbraio 1998, registro società n. 29087/98 - B.U.S.C. n. 4908/282459.

2. Società cooperativa «Eden», con sede in Maddaloni, costituita per rogito Ruggiero in data 23 giugno 1993, registro società n. 14585/98 - B.U.S.C. n. 4534/264297.

3. Società cooperativa «Gladys II», con sede in Capua, costituita per rogito Matano in data 30 giugno 1988, registro società n. 8632/88 - B.U.S.C. n. 3807/236815.

4. Società cooperativa «Progresso», con sede in Valle di Maddaloni, costituita per rogito Ammirati in data 6 settembre 1988, registro società cooperativa n. 8727/88 - B.U.S.C. n. 3813/237125.

5. Società cooperativa «Edilvir», con sede in Caserta, costituita per rogito Barletta in data 21 settembre 1984, registro società n. 3613/84 - B.U.S.C. n. 3086/207252.

6. Società cooperativa «Le Ginestre», con sede in Piedimonte Matese, costituita per rogito Palermiti in data 8 febbraio 1990, registro società n. 10755/90 - B.U.S.C. n. 4095/247958.

7. Società cooperativa «Grazia bis», con sede in Caserta, costituita per rogito Musto in data 24 gennaio 1994, registro società n. 15339/94 - B.U.S.C. n. 4634/268031.

Caserta, 10 dicembre 2002

Il direttore: RUGGIERO

02A14516

DECRETO 12 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Spazio» a r.l., in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e legge n. 59 del 31 dicembre 1992, art. 18, senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Edilizia Spazio» a r.l., BUSC n. 1040/147339, sede in Avezzano - via America n. 31, costituita in data 26 giugno 1976 per rogito del notaio Stornelli Giovanni, repertorio n. 131857, omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 317/7/1976 ed iscritta al n. 1207 del registro società.

L'Aquila, 12 dicembre 2002

Il direttore reggente: CELESTINI

02A14573

DECRETO 12 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Imeus», in Collarmele.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 21 novembre 2002;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo del codice civile, senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Imeus», sede in Collarmele (L'Aquila), BUSC n. 1932/239948, Costituita per rogito del notaio Di Giovanni Arturo, rep. n. 28425 in data 6 febbraio 1989 e iscritta al n. 3200 del registro delle imprese della camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 12 dicembre 2002

Il direttore reggente: CELESTINI

02A14572

DECRETO 12 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Lago di Campotosto», in Campotosto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 21 novembre 2002;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo, del codice civile, senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Lago di Campotosto», sede di Campotosto (L'Aquila), BUSC n. 1751/221081, costituita per rogito del notaio Benedetti Francesco, rep. n. 5132 in data 19 aprile 1986 e iscritta al n. 2763 del registro delle imprese della camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 12 dicembre 2002

Il direttore reggente: CELESTINI

02A14571

DECRETO 17 dicembre 2002.

Modificazione dell'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, del decreto ministeriale 7 maggio 2001, recante la concessione dei contributi straordinari, legge n. 40/1987.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori delle attività formative non coperte da contributo regionale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1987, n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1987, attuativo della legge 14 febbraio 1987, n. 40, relativo a criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla predetta legge n. 40/1987;

Visto l'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che prevede che la concessione di sovvenzioni di qualunque genere anche a enti privati sia subordinata alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi;

Visto l'art. 4, comma 1, lett. *d)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che prevede - quale tipico atto d'indirizzo politico amministrativo di competenza esclusiva degli organi di governo - la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 7 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2001, con cui sono stati stabiliti i criteri procedurali a disciplinare la concessione dei contributi straordinari ai sensi della legge n. 40/87 comunque previsti negli esercizi finanziari di riferimento;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto che, nel determinare i costi ammissibili a contributo, individua alle lettere *f)* e *g)* due voci rispettivamente concernenti le polizze fidejussorie a garanzia dei finanziamenti comunitari e nazionali in relazione al periodo 1993/2000 e gli oneri e le passività pregressi relativi a competenze dirette e riflesse del personale e indebitamente per anticipazioni finanziarie e/o operazioni ipotecarie, come rimborsabili specificatamente a valere sulle risorse di cui alla legge finanziaria 2001;

Ritenuto che le istanze e ragioni di interesse pubblico che hanno condotto all'inserimento di entrambe tali voci di costo fra quelle ammissibili con riferimento specifico all'esercizio finanziario 2001 permangono anche con riferimento agli esercizi successivi;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 7 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2001, le parole: «a valere sulle risorse di cui alla legge finanziaria 2001» sono soppresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2002

Il Ministro: MARONI

02A14656

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 16 luglio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», con decreto del 3 agosto 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 agosto 2002;

Considerato che la Regione Puglia, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 3 agosto 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Macabraccia n. 8, con decreto 3 agosto 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/1997 del 14 novembre 1997, già prorogata con decreto 16 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 17 dicembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 3 agosto 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14486

DECRETO 29 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002 e 22 luglio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 1° gennaio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61362;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Morrone di Castel del Rio»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002 e 2 luglio 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° gennaio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14487

DECRETO 29 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002 e 2 luglio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 1° gennaio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61363;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/1998 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002 e 2 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° gennaio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14488

DECRETO 29 novembre 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Sabina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/1996 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Sabina» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000, con il quale l'organismo di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Sabina»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 4 gennaio all'11 agosto 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera oli di oliva sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valuta-

zione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti gli oli di oliva a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 21 dicembre 1999 per la denominazione di origine protetta olio di oliva extravergine «Sabina» venga adeguato schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che la regione Lazio, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Sabina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con decreto 21 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Sabina» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/1996 del 1° luglio 1997, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 gennaio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14518

DECRETO 29 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002 e 2 luglio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 1° gennaio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61365;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/1997 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002 e 2 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° gennaio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14519

DECRETO 29 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002 e 2 luglio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 1° gennaio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61364;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/1998 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002 e 2 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° gennaio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14520

DECRETO 29 novembre 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Riviera Ligure».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 123/97 del 23 gennaio 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Riviera Ligure» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle comunità europee, legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2000, con il quale le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria sono state autorizzate ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Riviera Ligure»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dall'8 gennaio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera oli di oliva sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti gli oli di oliva a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 29 dicembre 1999 per la denominazione di origine protetta olio di oliva extravergine «Riviera Ligure» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che la regione Liguria, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Riviera Ligure» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria, con decreto 29 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Riviera Ligure» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 123/97 del 23 gennaio 1997, è prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 29 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14531

DECRETO 29 novembre 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Lametia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione CE n. 2107 del 24 ottobre 1999, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Lametia» nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle comunità europee, legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 7 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 16 dicembre 1999, con il quale l'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Lametia»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 16 dicembre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera oli di oliva sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti gli oli di oliva a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 7 dicembre 1999 per la denominazione di origine protetta olio di oliva extravergine «Lametia» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che la cooperativa agricola Laconia - Società cooperativa a r.l. con nota del 26 agosto 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Lametia» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 7 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Lametia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2107 del 24 ottobre 1999, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 dicembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14532

DECRETO 29 novembre 2002.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 14 novembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento CE n. 2325/97 della Commissione del 14 novembre 1997, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2000 con il quale l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla citata denominazione, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento CE n. 2081/92;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Monti Iblei, con sede legale presso la CCIAA di Ragusa, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 65386 del 13 dicembre 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento CEE n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C151/11 del 25 maggio 2002 della predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza dell'8 novembre 2001, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualun-

que responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Considerato che l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche, notificata all'organismo comunitario con la citata nota n. 65386 del 13 dicembre 2001;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Monti Iblei, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento CE n. 2325/97 della Commissione del 14 novembre 1997 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento CEE n. 2081/92.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., quale organismo di controllo autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monti Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta «Monti Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento CE n. 2325/97 della Commissione del 14 novembre 1997, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dall'Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessa di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14533

DECRETO 2 dicembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 6 settembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con decreto del 10 settembre 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 settembre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo numero 62106;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 6 settembre 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 16 gennaio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14534

DECRETO 13 dicembre 2002.

Norme per il finanziamento delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, delle vitivinicolture e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani;

Vista la deliberazione del 13 dicembre 1979 con la quale il C.I.P.A.A. ha adottato il Piano agricolo nazionale, recante — fra l'altro — direttive per il riconoscimento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 55, par. 1, lettera *g)*, e l'allegato VI, lettera *J)*, che disciplinano gli esami analitici e organolettici dei vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Visto il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, in particolare il titolo III concernente regole relative agli esami analitici e organolettici;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la «nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 13, comma 1, che stabilisce che, ai fini della utilizzazione delle D.O.C. e D.O.C.G. i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed ad esame organolettico, con conseguente certificazione positiva, nonché il comma 6 dello stesso articolo che prevede l'emanazione di apposito regolamento disciplinante gli esami chimico-fisici ed organolettici ed i criteri per la costituzione e l'attività delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.;

Vista la circolare n. 28 del 26 novembre 1993 con la quale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 8, della legge n. 164/1992, nelle more dell'emanazione del regolamento applicativo, sono state impartite disposizioni per l'effettuazione degli esami chimico-fisici ed organolettici ed il funzionamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine;

Visto l'art. 3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, nella parte che concerne l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di apposito decreto con il quale devono stabilirsi annualmente l'ammontare degli importi, e le modalità di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.;

Visti i decreti con i quali sono state istituite le commissioni di degustazione per l'esame organolettico dei vini a D.O.C. e/o a D.O.C.G. presso le competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio 2003 i soggetti richiedenti l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e/o a denominazione di origine controllata e garantita, sono tenuti al pagamento preventivo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di una somma compresa tra 10 e 20 euro per ogni campione prelevato e di una somma compresa tra 0,10 e 0,15 euro per ogni ettolitro sottoposto ad esame, per le spese di funzionamento delle commissioni.

Art. 2.

Nell'ambito dei margini fissati gli importi e le modalità di pagamento delle somme di cui all'art. 1 sono stabiliti con delibera della camera di commercio competente per territorio.

Art. 3.

Alla fine di ogni anno ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura redige apposita relazione riguardante l'attività svolta dalle commissioni di degustazione ivi operanti, corredata di tutti i dati e le informazioni concernenti l'attività e le spese sostenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A14616

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2002.

Istruzioni in ordine alla direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità. (Deliberazione n. DGRQS/2914).

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 2ª serie speciale - n. 67 del 2 settembre 2002 della Repubblica italiana;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, della cennata direttiva 2002/39/CE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le necessarie disposizioni per conformarsi alla direttiva stessa entro il 31 dicembre 2002;

Considerato che è in corso la predisposizione del provvedimento avente a oggetto il recepimento della direttiva 2002/39/CE, da emanare a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge comunitaria 2002;

Considerato che alcune disposizioni della citata direttiva 2002/39/CE hanno natura tale da consentirne l'immediata applicazione;

Ravvisata l'esigenza di impartire ai soggetti pubblici e privati destinatari della direttiva stessa disposizioni in materia per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2003 e l'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/39/CE;

ADOTTA
la seguente deliberazione:

1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo: il limite di peso è di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso.

2. Il fornitore del servizio universale è tenuto:

a) ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione;

b) ad operare affinché i prezzi e le tariffe suddetti tengano conto dei costi evitati rispetto a un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali;

c) ad applicare i prezzi e le tariffe nonché le relative condizioni associate nei riguardi di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni;

d) a rendere disponibili gli eventuali prezzi e tariffe speciali anche ai clienti privati in condizioni simili.

3. Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell'area dei servizi riservati a quella del servizio universale deve essere autorizzato dall'autorità di regolamentazione del settore postale entro i limiti strettamente necessari per il soddisfacimento di specifici obblighi del servizio universale medesimo.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il Ministro: GASPARRI

02A14613

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2002.

Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale. (Deliberazione n. DGRQS/2915).

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE PER IL SETTORE POSTALE

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la predetta direttiva;

Visto il comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, che ha individuato nel Ministero delle comunicazioni l'autorità di regolamentazione del settore postale;

Visto il comma 1 dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, che fa obbligo all'autorità di regolamentazione di determinare gli invii postali da includere nella riserva sulla base della verifica degli oneri del servizio universale;

Visto l'art. 7 del ripetuto decreto legislativo n. 261 del 1999 concernente i criteri di separazione contabile per ciascun servizio compreso nel settore riservato e per i servizi non riservati;

Vista la propria deliberazione 22 dicembre 2000, che ha definito l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

Vista la documentazione relativa all'esercizio 2001 presentata dalla società per azioni Poste italiane, trasmessa dalla stessa società in allegato alla nota protocollo n. 22000427 del 24 giugno 2002;

Considerato che i prospetti della separazione contabile sono stati approvati dal consiglio di amministrazione della società Poste italiane e certificati dalla società di revisione Reconta Ernst & Young;

Rilevato che l'onere del servizio universale riguardante l'esercizio 2001, dopo aver tenuto conto delle somme corrisposte dallo Stato per integrazioni all'editoria e agli invii elettorali pari a € 361.220.000 e per compensazioni pari a € 438.988.000, è risultato pari a € 405.293.000;

Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, lettera *p)*, del decreto legislativo n. 261 del 1999 prevede, a cura dell'autorità di regolamentazione, la definizione del «numero significativo di persone» alle quali deve essere inviata la «pubblicità diretta per corrispondenza» allo scopo di una diversificazione di detta «pubblicità» dai comuni «invii di corrispondenza»;

Vista la documentazione presentata dalla società Poste italiane riguardante il risultato previsionale per l'esercizio 2002, dal quale risulta che l'onere del servizio postale universale, dopo aver tenuto conto delle somme per integrazione all'editoria pari a € 256 milioni circa e per compensazioni pari a € 454 milioni circa, dovrebbe aggirarsi intorno a € 495 milioni circa;

Vista la direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE in tema di servizi postali comunitari;

Vista la propria deliberazione 18 dicembre 2002, con la quale, in attesa del decreto legislativo di trasposizione, si dà atto delle disposizioni della nuova direttiva «self executing»;

Considerato che la diversa determinazione dei limiti massimi di peso e di prezzo inerenti ai servizi riservati impongono l'adozione di uno specifico provvedimento in materia;

Delibera:

Art. 1.

Oggetto

1. Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

Riserva

1. Ai fini del mantenimento del servizio universale, la riserva da riconoscere alla società Poste italiane comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore a € 1,86 ed il cui peso non sia superiore a 100 grammi.

2. Sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche.

3. Resta fermo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

4. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Art. 3.

Pubblicità diretta per corrispondenza

1. Il numero significativo di persone, di cui agli articoli 1, comma 2, lettera *h)*, e 2, comma 2, lettera *p)*, del decreto legislativo n. 261 del 1999, è fissato in 10.000 per ciascuna campagna pubblicitaria.

2. La pubblicità diretta per corrispondenza deve recare apposita stampigliatura ed essere ispezionabile.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il Ministro: GASPARRI

02A14614

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Utilizzazione dei fondi per l'anno 2002. (Deliberazione n. 41/02).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, con la quale è stato istituito, presso la Direzione Generale della M.C.T.C., l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Visto l'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, che dispone che alle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'Albo degli autotraspartori e a quelle da sostenere per i comitati provinciali provvede, il comitato centrale utilizzando le quote annue al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Vista la normativa contabile di attuazione, di cui all'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994, approvata, d'intesa con la Direzione generale della M.C.T.C. dal comitato centrale con delibera n. 5/96 del 17 aprile 1996 e registrata dalla Corte dei conti con registro n. 1, foglio n. 269, in data 6 giugno 1996, così come modificata con delibera del comitato centrale 6/00 del 18 maggio 2000;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, che assegna al comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che a decorrere dall'anno 2000 rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative testè citate, destinando alle stesse la somma di euro 46.481.121,00 annui;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2000, n. 167, convertito nella legge 10 agosto 2000, n. 229, con il quale la somma di euro 46.481.121,00 sopra indicata è stata elevata a euro 67.139.397,00 annui;

Visto l'art. 15 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale la somma di euro 67.139.397,00 è stata incrementata di euro 10.329.138,00;

Considerato che le risorse disponibili per i succitati interventi ammontano per l'anno 2002 a euro 77.468.535,00;

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 marzo 2002, con la quale sono state adottate, fra l'altro, le seguenti disposizioni:

1) il Comitato centrale utilizzerà il 90% delle risorse ad esso assegnate per l'anno 2002 con la legge 10 agosto 2000, n. 229, come incrementate ai sensi dell'art. 15 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari ad euro 77.468.535,00, per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2002 differenziata per classi di veicoli commerciali e per fatturato globale realizzato sulla rete autostradale dalle imprese che effettuano autotrasporto di cose, ivi comprese quelle aventi sede nell'Unione europea;

2) la predetta riduzione compensata si applica ai veicoli individuati nelle classi B, 3, 4, 5, previste nel sistema di classificazione assi sagoma applicato per la determinazione dei pedaggi dalle società concessionarie

di autostrade, secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato globale registrato nell'anno 2002, espresso in euro e di seguito elencati:

da 51.646 a 206.583 - 10%;

da 206.583 a 516.457 - 15%;

da 516.457 a 1.032.914 - 20%;

da 1.032.914 a 2.582.284 - 25%;

oltre 2.582.284 - 30%.

Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi relativamente a passaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22 ed entro le ore 2, ovvero in uscita dopo le ore 2 e prima delle ore 6, la riduzione compensata è incrementata del 10%. Tale incremento è applicato allo sconto spettante alla singola impresa, tenuto conto della eventuale appartenenza a forme associate;

3) il comitato centrale è autorizzata ad utilizzare le predette somme assegnate anche per la definizione di eventuali contenziosi connessi alle procedure di erogazione dei rimborsi;

4) il comitato centrale utilizzerà il rimanente 10% delle risorse ad esso assegnate per le ulteriori finalità già indicate all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40;

Ritenuto, pertanto, di dover dare tempestiva applicazione alla suddetta direttiva;

Ritenuto che le modalità di assegnazione e di utilizzo dettate dalla sopracitata direttiva del 13 marzo 2002, debbano essere osservate dal comitato centrale per l'utilizzo dell'intero fondo complessivamente assegnato di euro 77.468.535,00;

Considerato, pertanto, che ai sensi della predetta direttiva, possono essere destinati fondi per euro 69.721.681,50, ai fini della riduzione dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2002;

Considerato che, in tal senso, il comitato centrale ha già avviato trattative per la stipula di apposite con le Società che gestiscono la rete autostradale, il cui onere sarà posto a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - capitolo n. 2449 (ex 1236) «Somma assegnata al comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le attività propedeutiche alla riforma organica del settore, nonché per interventi per la sicurezza della circolazione»;

Considerato che, ai sensi della stessa direttiva il residuo importo di euro 7.746.853,50 deve essere utilizzato per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della protezione ambientale ed al miglioramento della sicurezza della circolazione, tendenzialmente volti ad incentivare lo spostamento del traffico pesante dalle strade ordinarie e dai centri abitati sulle infrastrutture autostradali;

Ritenuto altresì che la parte di risorse eventualmente non utilizzate per la realizzazione degli ulteriori interventi ai fini dell'incremento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione, vada utilizzata per integrare i fondi destinati alla riduzione dei pedaggi autostradali effettuati nell'anno 2002;

Considerato che anche i suddetti oneri, inerenti alla suindicata quota del 10% delle risorse assegnate, risultano riferibili a carico del capitolo 2449 (ex 1236) «Somma assegnata al comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le attività propedeutiche alla riforma organica del settore, nonché per interventi per la sicurezza della circolazione»;

Delibera:

1. Di utilizzare il 90% dell'importo di euro 77.468.535,00 di cui alla legge n. 229/2000 come incrementato ai sensi dell'art. 15 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per realizzare riduzioni dei pedaggi autostradali a favore delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le società che gestiscono le infrastrutture autostradali.

2. Di utilizzare le somme di cui al predetto punto 1), anche per la definizione di eventuali contenziosi connessi alle procedure di erogazione dei rimborsi autostradali.

3. Di utilizzare il residuo importo di euro 7.746.853,50, pari al 10% della somma di cui al precedente punto 1, per la realizzazione degli interventi volti a favorire il miglioramento della protezione ambientale ed al miglioramento della sicurezza della circolazione, anche attraverso interventi tesi ad incentivare la realizzazione di apposite aree di sosta.

4. Di utilizzare per le finalità di cui al punto 1, anche le eventuali risorse residuate, in quanto non impegnate, per le finalità di cui al punto 3.

5. Con successive delibere il comitato centrale provvederà a stabilire criteri, termini e modalità, per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 3 e 4;

6. La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2002

Il presidente: DE LIPSIS

02A14679

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 26 novembre 2002, l'irregolare funzionamento dell'ufficio del PRA di Ancona.

Motivazioni.

l'Ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 26 novembre 2002 dalle ore 11 per l'adeguamento delle procedure informatiche per l'attivazione dello sportello telematico dell'automobilista.

La situazione di cui sopra richede di esere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7 comma 1).

Decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 13 dicembre 2002

Il direttore regionale: DE MUTIIS

02A14597

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002.

Approvazione del modulo di denuncia di sinistro per l'assicurazione obbligatoria della R.C. autoveicoli. (Provvedimento n. 2136).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, recante il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 ed in particolare l'art. 5, il quale prescrive che, in caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia l'obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare al proprio assicuratore il sinistro stesso avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e in particolare l'art. 2, come modificato dal decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il quale dispone il trasferimento all'ISVAP di tutte le funzioni e le competenze già attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia assicurativa, ivi compresa e

non esclusa quella di approvare il modulo di denuncia previsto dall'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, di razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare l'art. 4 comma 4 che, integrando l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, ha disposto il trasferimento all'ISVAP di tutte le funzioni e le competenze già attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia assicurativa;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, che, al capo III, reca modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Considerata l'opportunità, per agevolare la circolazione internazionale dei veicoli a motore, di determinare il contenuto del modello in analogia a quelli adottati in altri Paesi dell'Unione europea, nonché di consentire in determinati casi l'utilizzo di questi ultimi documenti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Considerata, infine, l'esigenza di predisporre efficaci strumenti per agevolare la raccolta delle informazioni necessarie per l'aggiornamento della banca dati sinistri istituita presso l'ISVAP ai sensi dell'art. 2 comma 5-*quater* del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2000, n. 137 e successivamente integrato dall'art. 2 comma 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

EMANA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modello di denuncia di sinistro per l'assicurazione obbligatoria della R.C. autoveicoli

1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il modello di denuncia di sinistro per l'assicurazione obbligatoria della R.C. autoveicoli, riportato nell'allegato l.

2. Il modello di cui al comma l sostituisce quello allegato al d.m. 28 luglio 1977 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Uso di modelli di denuncia di sinistro esteri

1. Nel caso di scontro tra veicoli a motore di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente nel territorio della Repubblica, l'obbligo previsto dall'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, può essere adempiuto anche utilizzando modelli rilasciati da assicuratori esteri purché conformi al modello di cui all'art. 1.

Art. 3.

Altre informazioni

1. Al modello di cui all'art. 1 è aggiunto un ulteriore foglio, predisposto secondo lo schema indicato nell'allegato 2, al fine di raccogliere altre informazioni inerenti ai sinistri, necessarie per l'aggiornamento della banca dati sinistri istituita presso l'ISVAP ai sensi dell'art. 2 comma 5-*quater* della legge 26 maggio 2000, n. 137.

2. Il foglio aggiuntivo di cui al comma l non costituisce parte del modulo di denuncia di cui all'art. 1, che mantiene i propri effetti anche in assenza delle eventuali altre informazioni richieste con il foglio aggiuntivo.

Art. 4.

Efficacia

1. Il presente provvedimento avrà efficacia dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il modulo di constatazione di incidente sostituito con il presente provvedimento continuerà ad avere efficacia per sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 13 dicembre 2002

Il presidente: GIANNINI

Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro

(art. 5 D.L. n. 857 del 1976 convertito legge n. 39 del 1977)

Se è firmato congiuntamente dai due conducenti produce gli effetti di cui agli artt. 3 e 5 D.L. n. 857 del 1976 convertito legge n. 39 del 1977 e successive modifiche.

1. data incidente | ora | **2. luogo** (comune, provincia, via e numero) | **3. feriti** anche se lievi no [ ] sì [ ] *

4. danni materiali veicoli oltre A o B no [ ] sì [ ] * oggetti diversi dai veicoli no [ ] sì [ ] *

5. testimoni: cognome, nome, indirizzo, telefono (precisare se si tratta di trasportati sul veicolo A o B)

veicolo A

6. contraente/assicurato (vedere certificato d'assicurazione)

Cognome (stampatello) ____
Nome ____
Codice Fiscale / Partita IVA ____
Indirizzo (comune, provincia, via e numero) ____
C.A.P. ____ Stato ____
N. Tel. o E-mail ____

7. veicolo

A MOTORE	RIMORCHIO
Marca, Tipo	
N. di targa o telaio	N. di targa o telaio
Stato d'immatricolazione	Stato d'immatricolazione

8. compagnia d'assicurazione (vedere certificato d'assicurazione)

Denominazione ____
N. di polizza ____
N. di Carta Verde ____
Certificato di assicurazione o Carta Verde
Valido dal ____ al ____
Agenzia (o ufficio o intermediario) ____
Denominazione ____
Indirizzo ____
____ Stato ____
N. Tel. o E-mail ____
La polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo: no [ ] sì [ ]

9. conducente (Vedere patente di guida)

Cognome (stampatello) ____
Nome ____
Data di nascita ____
Codice Fiscale ____
Indirizzo (comune, provincia, via e numero) ____
____ Stato ____
N. Tel. o E-mail ____
Patente N. ____
Categ. (A, B, ...) ____ valida fino al ____

10. indicare con una freccia (➔) il punto d'urto iniziale del veicolo A

11. danni visibili al veicolo A

14. osservazioni

12. circostanze dell'incidente

Mettere una croce (X) soltanto nelle caselle utili alla descrizione (cancellare l'opzione non corretta)

A		B
1	in fermata / in sosta	1
2	ripartiva dopo una sosta apriva una portiera	2
3	stava parcheggiando	3
4	usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale	4
5	entrava in un parcheggio, in un luogo privato, in una strada vicinale	5
6	si immetteva in una piazza a senso rotatorio	6
7	circolava su una piazza a senso rotatorio	7
8	tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila	8
9	procedeva nello stesso senso, ma in una fila diversa	9
10	cambiava fila	10
11	sorpassava	11
12	girava a destra	12
13	girava a sinistra	13
14	retrocedeva	14
15	invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso	15
16	proveniva da destra	16
17	non aveva osservato il segnale di precedenza o di semaforo rosso	17
⬅	indicare il numero di caselle barrate con una croce	➡

Il presente documento non costituisce un'ammissione di responsabilità bensì una mera rilevazione dell'identità delle persone e dei fatti, per una rapida definizione.

13. grafico dell'incidente al momento dell'urto

Indicare: 1) il tracciato delle strade; 2) la direzione di marcia di A e B; 3) la loro posizione al momento dell'urto; 4) i segnali stradali; 5) i nomi delle strade

15. firma dei conducenti

A B

veicolo B

6. contraente/assicurato (vedere certificato d'assicurazione)

Cognome (stampatello) ____
Nome ____
Codice Fiscale / Partita IVA ____
Indirizzo (comune, provincia, via e numero) ____
C.A.P. ____ Stato ____
N. Tel. o E-mail ____

7. veicolo

A MOTORE	RIMORCHIO
Marca, Tipo	
N. di targa o telaio	N. di targa o telaio
Stato d'immatricolazione	Stato d'immatricolazione

8. compagnia d'assicurazione (vedere certificato d'assicurazione)

Denominazione ____
N. di polizza ____
N. di Carta Verde ____
Certificato di assicurazione o Carta Verde
Valido dal ____ al ____
Agenzia (o ufficio o intermediario) ____
Denominazione ____
Indirizzo ____
____ Stato ____
N. Tel. o E-mail ____
La polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo: no [ ] sì [ ]

9. conducente (Vedere patente di guida)

Cognome (stampatello) ____
Nome ____
Data di nascita ____
Codice Fiscale ____
Indirizzo (comune, provincia, via e numero) ____
____ Stato ____
N. Tel. o E-mail ____
Patente N. ____
Categ. (A, B, ...) ____ valida fino al ____

10. indicare con una freccia (➔) il punto d'urto iniziale del veicolo B

11. danni visibili al veicolo B

14. osservazioni

* in caso di lesioni o di danni materiali a cose diverse dai veicoli A e B indicare, sulla denuncia a tergo, l'identità e l'indirizzo dei danneggiati.

La denuncia non deve essere modificata dopo la firma e la separazione degli esemplari.

Vedere a tergo le dichiarazioni dell'Assicurato ➡

DENUNCIA DI DANNO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (veicoli)

LOCALITÀ	AUTORITÀ INTERVENUTE	si	no	CC	P.S.	VV.UU.	COMANDO DI	FU REDATTO VERBALE?	si	no
DATA DEL SINISTRO	ELEVATE CONTRAVVENZIONI?	si	no	A CHI?			PERCHÈ			

TESTIMONI		NOMINATIVO	INDIRIZZO	N. TELEF.	TRASPORTATI AUTO-ASSIC.	
	1				si	no
	2				si	no
	3				si	no

DANNI A TERZI	PERSONE	COGNOME E NOME	NATURA DELLE LESIONI	INDIRIZZO	N. TELEF.	TRASPORTATI AUTO-ASSIC.	
						si	no
						si	no
						si	no

DANNI A TERZI	COSE O ANIMALI		VEICOLO		PROPRIETARIO DEL VEICOLO		
			TIPO	TARGA	COGNOME E NOME	INDIRIZZO	N. TELEF.
		1					
		2					
		3					

Descrizione del sinistro

L'Assicurato ha sofferto danni materiali? ______________ Lesioni?_____________ Intende chiedere risarcimento alla controparte?

____

Data della denuncia ________________________

Firma dell'Assicurato o del Conducente ______________________________

Altre informazioni

richieste ai sensi dell'art. 2, comma 5 quater, della Legge 26 maggio 2000 n. 137 e successivo provvedimento Isvap n. 01764 del 21 dicembre 2000.

C'è stato intervento dell'Autorità? si ☐ no ☐

Quale Autorità è intervenuta? CC ☐ P.S. ☐ VV.UU. ☐

veicolo A

TARGA ____

Testimone

Nome e cognome ____
Codice fiscale ____
Indirizzo ____
____ Tel. ____

Testimone

Nome e cognome ____
Codice fiscale ____
Indirizzo ____
____ Tel. ____

Proprietario (solo se diverso dal Contraente/Assicurato)

Nome e cognome o Denominazione sociale ____

Indirizzo (Comune, via e numero) ____

C.A.P. ____ Provincia ____

Luogo e data di nascita ____

Codice fiscale/Partita IVA ____

Ferito *(Barrare solo una casella)*

Conducente ☐ **Passeggero** ☐ **Pedone** ☐

Nome e cognome ____

Indirizzo (Comune, via e numero) ____

Luogo e data di nascita ____

Codice fiscale ____

Ricovero Pronto Soccorso si ☐ no ☐
Nome Pronto Soccorso ____
Comune ____

Ferito *(Barrare solo una casella)*

Conducente ☐ **Passeggero** ☐ **Pedone** ☐

Nome e cognome ____

Indirizzo (Comune, via e numero) ____

Luogo e data di nascita ____

Codice fiscale ____

Ricovero Pronto Soccorso si ☐ no ☐
Nome Pronto Soccorso ____
Comune ____

veicolo B

TARGA ____

Testimone

Nome e cognome ____
Codice fiscale ____
Indirizzo ____
____ Tel. ____

Testimone

Nome e cognome ____
Codice fiscale ____
Indirizzo ____
____ Tel. ____

Proprietario (solo se diverso dal Contraente/Assicurato)

Nome e cognome o Denominazione sociale ____

Indirizzo (Comune, via e numero) ____

C.A.P. ____ Provincia ____

Luogo e data di nascita ____

Codice fiscale/Partita IVA ____

Ferito *(Barrare solo una casella)*

Conducente ☐ **Passeggero** ☐ **Pedone** ☐

Nome e cognome ____

Indirizzo (Comune, via e numero) ____

Luogo e data di nascita ____

Codice fiscale ____

Ricovero Pronto Soccorso si ☐ no ☐
Nome Pronto Soccorso ____
Comune ____

Ferito *(Barrare solo una casella)*

Conducente ☐ **Passeggero** ☐ **Pedone** ☐

Nome e cognome ____

Indirizzo (Comune, via e numero) ____

Luogo e data di nascita ____

Codice fiscale ____

Ricovero Pronto Soccorso si ☐ no ☐
Nome Pronto Soccorso ____
Comune ____

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO DEL MODULO DI «CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE - DENUNCIA DI SINISTRO»

1. Il presente modulo deve, a norma dell'art. 5 (*) del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modifiche, essere utilizzato per denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore.

2. Il presente modulo può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dall'art. 3 (**) del decreto legge citato al n. 1: a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all'assicuratore del responsabile.

3. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure 2 moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti 3 veicoli, e così via). Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti. Se il modulo è sottoscritto anche dall'altro conducente esso vale come constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti di cui agli articoli 3, primo comma, ultimo periodo, e 5, secondo comma, del decreto legge citato al n. 1.

4. Nel compilare il modulo ricordare:
   - di servirsi per rispondere alle domande:
     a) n. 6 e 8 del questionario, dei documenti di assicurazione (Certificato o Carta verde);
     b) n. 9 del questionario, della propria patente di guida;
   - al n. 10, di indicare con precisione sulla sagoma del veicolo ivi riprodotta il punto di urto iniziale;
   - al n. 12, di apporre una croce (X) nelle sole caselle nelle quali sono indicate le circostanze dell'incidente e di indicare il numero totale delle caselle così segnate;
   - al n. 13, di redigere un grafico del sinistro.

5. Nel caso in cui il conducente dell'altro veicolo non accetti di sottoscrivere anch'egli il modulo, si dovrà compilare integralmente il modulo stesso per la parte relativa al proprio veicolo (veicolo A), mentre per la parte relativa al veicolo della controparte (veicolo B) sarà sufficiente rispondere alla domanda n. 7 ed indicare al n. 8 la denominazione della Compagnia di assicurazione. Ove possibile rispondere anche alle altre domande.

6. Completare le informazioni di cui ha bisogno l'assicuratore compilando il modulo anche sul retro ed il foglio "altre informazioni".

7. Se l'altro conducente è in possesso di un modulo redatto in lingua diversa, potrà essere utilizzato anche detto modulo, purchè conforme al presente.

(*) Art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modifiche.
«Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia l'obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso».

(**) Art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modifiche.
«Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione».

02A14646

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2002.

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2003 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi. (Provvedimento n. 2139).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico delle imprese ed enti soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive modificazioni ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la rifonna della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed, in particolare, l'art. 2 che riguarda la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1995/G del 18 dicembre 2001, con il quale è stata fissata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati, escluse le tasse e le imposte, nell'esercizio 2002 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2001 delle imprese di assicurazione si evidenzia che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 6,03%;

Ritenuta l'opportunità di fissare, per l'anno 2003, un'aliquota più contenuta rispetto a quella del 7% prevista nell'anno precedente;

Ritenuta l'opportunità di determinare la medesima aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi da tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

Dispone:

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle imprese soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 2003, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione, pari al 6,5% dei predetti premi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002.

Il presidente: GIANNINI

02A14610

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2002.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario di parte del portafoglio assicurativo italiano da Assicurazioni generali S.p.a. a INA Vita S.p.a. (Provvedimento n. 2144).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed in particolare l'art. 64, comma 1 e 2, che prevede l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti i trasferimenti volontari di tutto o di parte del portafoglio italiano;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lett. *i)* della legge n. 576/ 1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafoglio;

Visto il provvedimento ISVAP del 24 settembre 2001 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV, V e VI di cui all'allegato I - tabella *A*) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata a INA Vita S.p.a., con sede legale in Roma, via Sallustiana n. 51;

Visto il provvedimento ISVAP numero 1963 del 12 novembre 2001 con cui è stata autorizzata la fusione di INA S.p.a. in Assicurazioni generali S.p.a., ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Viste le deliberazioni dei consigli di amministrazione di Assicurazioni generali S.p.a. in data 14 novembre 2002 e di INA Vita S.p.a., in data 11 novembre 2002, concernenti il trasferimento da Assicurazioni generali S.p.a. a INA Vita S.p.a. del portafoglio assicurativo italiano costituito dal complesso dei contratti, a suo tempo assunti da INA S.p.a. e nei quali è subentrata, a seguito della fusione, Assicurazioni generali S.p.a., rappresentati dalle polizze emesse in regime di libertà di prestazione di servizi in Austria, Francia, Gran Bretagna e Spagna, dalle polizze cosiddette «popolari», dalle polizze le cui prestazioni sono collegate a fondi esterni e dalle polizze di capitalizzazione in valuta estera a tasso garantito.

Viste le istanze del 10 aprile e del 6 dicembre 2002, presentate da Assicurazioni generali S.p.a., con le quali è stata richiesta l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 ad effettuare i predetti trasferimenti di portafoglio;

Accertato che la società cessionaria, tenuto conto del trasferimento del portafoglio, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 20 dicembre 2002;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento da Assicurazioni generali S.p.a. ad INA Vita S.p.a. del portafoglio assicurativo italiano costituito dal complesso dei contratti, a suo tempo assunti da INA S.p.a., nei quali è subentrata, a seguito della fusione, Assicurazioni generali S.p.a., rappresentati dalle polizze emesse in regime di libertà di prestazione di servizi in Austria, Francia, Gran Bretagna e Spagna, dalle polizze cosiddette «popolari», dalle polizze le cui prestazioni sono collegate a fondi esterni e dalle polizze di capitalizzazione in valuta estera a tasso garantito.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 avrà effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

Il presidente: GIANNINI

02A14747

PROVVEDIMENTO 24 dicembre 2002.

Autorizzazione alla società Global assistance - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Global assistance S.p.a.), con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2148).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 2 agosto 1993, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, rilasciata alla Global assistance S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., (in breve Global assistance S.p.a.), con sede in Milano, corso Magenta n. 59, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza in data 22 ottobre 2002 con la quale la Global assistance S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata:

ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri e 8. Incendio ed elementi naturali;

ad eliminare le limitazioni sussistenti nei rami già oggetto di precedente provvedimento autorizzativo, con particolare riferimento ai rami: 1. Infortuni, 2. Malattia, 7. Merci trasportate e 9. Altri danni ai beni;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 20 dicembre 2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società Global assistance S.p.a.;

Dispone:

La società Global assistance - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Global assi-

stance S.p.a.), con sede in Milano, corso Magenta n. 59, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami: 3. Corpi di veicoli terrestri e 8. Incendio ed elementi naturali, di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

La medesima società è altresì autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei seguenti rami (già in precedenza autorizzati con limitazioni), e precisamente: 1. Infortuni, 2. Malattia, 7. Merci trasportate e 9. Altri danni ai beni, di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il presidente: GIANNINI

02A14773

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2002.

Chiarimenti in ordine al sistema di qualificazione, al divieto di subappalto e all'appalto integrato di cui alla determinazione n. 27/2002. (Determinazione n. 31/2002).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto;

Con determinazione del 16 ottobre 2002, n. 27, questa Autorità di vigilanza ha proposto agli operatori del mercato dei lavori pubblici alcune indicazioni interpretative relative all'applicazione dell'art. 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Al riguardo, con nota dell'11 novembre 2002, l'Ance ha ritenuto di prospettare talune considerazioni in ordine alle conclusioni dell'Autorità in merito a tre questioni che si riferiscono rispettivamente alla lettera *C)* (sistema di qualificazione), alla lettera *E)* (divieto di subappalto) e alla lettera *G)* (appalto integrato) della determinazione medesima. In particolare sono stati avanzati dubbi sull'avviso espresso dall'Autorità in ordine al fatto che la durata delle attestazioni di qualificazione, in attesa della approvazione delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 previste dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, è pari a tre anni; al fatto che il divieto di subappalto si riferisce oltre che alle lavorazioni relative alle categorie di cui all'art. 72, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche a quelle relative alle categorie di opere generali; al fatto che per la partecipazione all'appalto integrato non è sufficiente l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione. Questione analoga alla prima è stata posta anche dall'Aniem.

L'Ance ritiene che la validità delle attestazioni di qualificazione, in base alle disposizioni della legge n. 166/2002, è stata inequivocabilmente elevata a cinque anni e che la circostanza, prevista dalla medesima legge, della emanazione di norme regolamentari che dovranno disciplinare la verifica, entro il terzo anno del quinquennio di validità dell'attestazione, del permanere del possesso dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale, non comporta che la durata delle attestazioni non sia pari a cinque anni. Per quanto riguarda il divieto di subappalto l'Ance, mentre conviene con il fatto che lo stesso si riferisca alle lavorazioni delle categorie di cui all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il cui importo, singolarmente considerato, sia superiore al 15% di quello complessivo dell'intervento, non concorda con la tesi secondo cui tale divieto si applica, oltre che alle suddette categorie, anche alle categorie di opere generali. Per quanto riguarda la partecipazione agli appalti integrati, infine, l'Ance ritiene che la interpretazione dell'art. 19, comma 1-*ter,* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, nel testo novellato dalla legge n. 166/2002, fornita dall'Autorità non sia condivisibile in quanto comporta l'ininfluenza della attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione e, quindi, l'abrogazione implicita del sistema precedente che consentiva alle imprese di costruzione qualificate oltre che nella costruzione anche nella progettazione di partecipare agli appalti integrati senza dimostrare il possesso di ulteriori requisiti.

L'Autorità, data l'importanza che hanno gli aspetti della normativa cui sono state avanzate osservazioni e dubbi interpretativi, ritiene opportuno svolgere ulteriori valutazioni e considerazioni in base alle quali confermare o modificare gli avvisi espressi nella suddetta determinazione n. 27/2002, ribadendo che si tratta, in ogni caso, di indicazioni che vanno, ove condivise, recepite nei bandi di gara.

Considerato in diritto;

Per quanto riguarda il primo quesito (sistema di qualificazione) va ribadito che la legge n. 166/2002 non si è limitata a modificare la durata dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione (elevandola da tre a cinque anni), ma ha condizionato tale durata ad una verifica, da effettuarsi entro il terzo anno di validità dell'attestazione, in merito al mantenimento nel soggetto qualificato dei requisiti di ordine generale e di quelli di capacità strutturale. È previsto, inoltre, che le modalità di effettuazione della suddetta verifica devono essere stabilite dal regolamento di qualificazione che l'art. 7, comma 4, della suddetta legge n. 166/2002 prevede debba essere modificato, proprio per tenere conto delle nuove disposizioni introdotte in materia.

Da quanto osservato discende che:

a) i due aspetti, verifica entro il terzo anno del mantenimento nel soggetto qualificato dei requisiti di ordine generale e di quelli di capacità strutturale e durata quinquennale, costituiscono un *unicum* inscindibile, sia dal punto di vista concettuale sia da quello applicativo;

b) la disposizione che ha elevato a cinque anni la durata dell'attestazione di qualificazione risulta tecni-

camente e praticamente inapplicabile in assenza della intermediazione della disciplina di secondo livello in quanto per la verifica occorre individuare nuovi requisiti cioè requisiti diversi da quelli previsti dal vigente regolamento che hanno consentito e consentono ancora alle SOA di rilasciare le attestazione di qualificazione.

In base alle suddette considerazioni, deve confermarsi che, pur in assenza di un'esplicita disposizione che sospenda o rinvii nel tempo l'applicazione della norma in esame (estensione a cinque anni della validità delle attestazioni), l'interpretazione letterale e logico-sistematica della stessa induce a ritenere l'estensione inapplicabile prima dell'introduzione delle necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. Interpretazione confermata dal fatto che le più remote attestazioni di qualificazione hanno ancora un residuo di validità pari a circa 15 mesi nonché dalla constatazione che in sede governativa si sono attivate opportune iniziative e si ha notizia di una prossima emanazione di un atto regolamentare che appresta soluzione ai problemi che insorgerebbero in caso di mancata emanazione delle previste norme regolamentari.

Per quanto riguarda il secondo quesito (divieto di subappalto) va in primo luogo osservato (articoli 72, commi 1, 2 e 3 e 73, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che:

a) gli interventi cui si riferisce la disciplina sui lavori pubblici sono di norma costituiti da un insieme di lavorazioni;

b) l'insieme delle lavorazioni deve essere suddiviso, sulla base dell'appartenenza delle stesse alle categorie del sistema di qualificazione e, quindi, con riferimento alle specifiche relative declaratorie, in sottoinsiemi di lavorazioni;

c) il bando di gara deve riportare l'indicazione di tutti i sottoinsiemi delle lavorazioni con i relativi importi e categorie;

d) il sottoinsieme di maggiore importo individua la categoria prevalente;

e) i sottoinsiemi diversi da quello della categoria prevalente da indicare nel bando di gara sono quelli di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto o comunque superiore a 150.000 euro, nonché quelli di importo inferiore a tali valori qualora si ritenga necessario che la loro esecuzione sia effettuata da imprese adeguatamente qualificate.

Va poi rilevato che:

a) l'art. 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 prevede la regola che le imprese aggiudicatarie (quindi in possesso della qualificazione nella categoria prevalente) possono eseguire tutte le lavorazioni di cui si compone l'intervento appaltato oppure possono subappaltarle ad imprese qualificate;

b) l'art. 74, comma 2, prima parte del primo periodo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, introduce una eccezione alla regola prima indicata stabilendo che le imprese aggiudicatarie non possono eseguire direttamente le lavorazioni relative alle categorie di opere generali ed a quelle delle categorie indicate all'art. 72, comma 4, (OS2 - superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico; OS3 - impianti idrico sanitari, OS4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS5 - impianti pneumatici; OS11 - apparecchiature strutturali speciali; OS13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS14 - impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; OS16 - impianti per centrali produzione elettrica; OS17 - linee telefoniche ed impianti di telefonia; OS18 - componenti strutturali in acciaio; OS19 - impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione e trattamento dati; OS20 - rilevamenti topografici; OS21 - opere strutturali speciali; OS22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; OS27 - impianti per la trazione elettrica; OS28 - impianti termici e di condizionamento; OS29 - armamento ferroviario; OS30 - impianti interni elettrici; telefonici e televisivi; OS33 - coperture speciali; OG11 - impianti tecnologici; OG12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) se prive delle relative qualificazioni;

c) l'art. 74, comma 1, seconda parte del primo periodo del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 stabilisce che le lavorazioni relative alle categorie di opere generali ed a quelle delle categorie indicate all'art. 72, comma 4, possono essere subappaltate o scorporate «fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche»;

d) il combinato disposto dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dell'ultimo capoverso delle premesse all'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 - secondo cui non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni le categorie di lavori per le quali nell'allegata tabella *A* «corrispondenze nuove e vecchie categorie» è prescritta la qualificazione obbligatoria - fa ritenere che la disposizione che consente l'esecuzione diretta delle lavorazioni soltanto se in possesso delle relative qualificazioni riguardi, oltre alle categorie di opere generali ed a quelle dell'art. 72, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, anche le seguenti ulteriori categorie (OS9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; OS10 - segnaletica stradale non luminosa; OS15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; OS524 - verde e arredo urbano; OS25 - scavi archeologici; OS31 - impianti per la mobilità sospesa) in quanto considerate nella tabella indicata a qualificazione obbligatoria e tanto nella considerazione che le indicate disposizioni non siano da considerarsi in contrasto fra di loro - per cui sarebbe applicabile soltanto la disposizione dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 sulla base del fatto che essa è entrata in vigore successivamente a quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (28 luglio 2002 e 1° marzo 2002) - ma sono, invece, da considerarsi integrative e complementari.

Tutto ciò premesso e tornando al divieto di subappalto di cui alla precedente lettera *c)* va rilevato che la soluzione della questione è collegata alla interpreta-

zione della disposizione «fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche» che è stata posta dal legislatore come eccezione al principio della generale subappaltabilità delle lavorazioni riguardanti sia le categorie di generali sia quelle di cui all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Sul punto va ricordato che l'Autorità ha già precisato (determinazione n. 27/2002) che la disposizione dell'art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive modifiche - in base alla modifica introdotta dalla legge n. 166/2002 - deve essere interpretata nel senso che il divieto di subappalto si applica per quelle lavorazioni, diverse da quelle della categoria prevalente, il cui importo, singolarmente considerato, superi il 15% dell'importo complessivo dell'intervento.

Va poi osservato che la disposizione non individua con chiarezza se l'eccezione alla subappaltabilità si riferisce soltanto alle lavorazioni delle categorie indicate all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 o anche alle categorie di opere generali. La complessiva disposizione, infatti, è inserita nella seconda parte dell'art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e, quindi può essere interpretata in due modi opposti e precisamente ritenendo che:

a) «esse (categorie di opere generali e categorie di cui all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, della legge n. 109/1999 (cioè fatto salvo che il loro importo, singolarmente considerato, superi il 15% dell'importo complessivo), sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazione temporanee di tipo verticale.»;

b) «esse (categorie di opere generali e categorie di cui all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7 (cioè fatto salvo per quelle di cui all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 qualora il loro importo, singolarmente considerato, superi il 15% dell'importo complessivo), sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazione temporanee di tipo verticale.».

L'incertezza della interpretazione letterale della disposizione comporta la necessità di una interpretazione logico-sistematica. In base a tale criterio interpretativo è stata ritenuta corretta l'interpretazione di cui alla lettera *a)* in quanto l'interpretazione di cui alla lettera *b)* porterebbe a risultati illogici e irrazionali: comporterebbe, infatti, che in un appalto in cui siano previste come categoria prevalente la OG3 (autostrada e ponti) e come categorie diverse dalla prevalente sia la OG4 (galleria) e sia la OS13 (strutture prefabbricate in cemento armato) o la OS18 (componenti strutturali in acciaio) - entrambe di importo, singolarmente considerato, superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento - il divieto di subappalto si applicherebbe per la OS13 e per la OS18 e non per la OG4; oppure che in un appalto in cui siano previste come categoria prevalente la OG9 (impianti per la produzione di energia elettrica) e come categorie diverse dalla prevalente sia la OG1 (edifici civili ed industriali) e sia la OS4 (impianti elettromeccanici e trasportatori) - tutte e due di importo, singolarmente considerato, superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento - il divieto si applicherebbe per la OS4 e non per la OG1.

La correttezza di questa interpretazione trova fondamento oltre che nelle considerazioni esposte nelle determinazioni del 20 dicembre 2001, n. 25, e del 16 ottobre 2002, n. 27, anche dal fatto che l'ordinamento (art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive modifiche) prevede il divieto di subappalto e, di conseguenza, l'obbligo per l'aggiudicatario di essere in possesso della relativa qualificazione, sulla base della ricorrenza di due elementi: le lavorazioni siano relative ad «opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti ed opere speciali» e che esse «superino altresì in valore il 15% dell'importo totale dei lavori». Non si può negare che il contenuto tecnologico o la complessità tecnica della categoria OG3 non è minore di quelli della categoria OS13 e OS18 e così per la categoria OG1 e OS4; e, quindi, una interpretazione logico-sistematica della disposizione non può portare ad affermare altro che l'eccezione alla subappaltabilità riguarda sicuramente le categorie di cui all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ma anche le categorie di opere generali che presentano l'indicata medesima caratterizzazione di specializzazione.

Va inoltre rilevato che l'art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ha demandato al regolamento attuativo della legge di definire altresì l'elenco delle opere di cui al comma stesso e ciò è avvenuto sia attraverso la definizione dell'art. 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e sia con le indicazioni contenute nell'art. 72, comma 4, e nell'art. 74 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

In base alle considerazioni indicate, in ordine al problema del divieto di subappalto, conclusivamente e sinteticamente si può affermare che i sottoinsiemi delle lavorazioni qualora:

a) siano di importo inferiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto e siano appartenenti a categorie a qualificazione non obbligatoria sono subappalta-

bili e/o scorporabili nonché eseguibili dall'aggiudicatario anche se non è in possesso delle corrispondenti qualificazioni;

b) siano di importo inferiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto e siano appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria sono subappaltabili e/o scorporabili nonché eseguibili dall'aggiudicatario se esso è in possesso delle corrispondenti qualificazioni;

c) siano di importo superiori al 15% dell'importo complessivo dell'appalto e siano appartenenti ad una categoria generale o alle categorie di cui all'art. 72, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 non sono subappaltabili con la conseguenza che l'aggiudicatario deve eseguirle direttamente (nella misura non inferiore al settanta per cento secondo l'avviso espresso nella determinazione n. 25/2001) e, quindi, essere qualificato oltre che nella categoria prevalente anche con riferimento alle stesse.

Va constatato, infine, che molte stazioni appaltanti (per esempio: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provveditorati regionali per il Lazio, per la Campania, per la Sicilia, per la Puglia; la STA S.p.a. - Roma; la ADR - Aeroporti di Roma; l'Autostrade S.p.a.; l'Anas - compartimento per l'Emilia e Romagna; la ATM - Azienda torinese per la mobilità; la INSULA S.p.a. - Venezia; l'amministrazione provinciale di Napoli; Amministrazione provinciale di Venezia; Azienda ospedaliera - istituto ospitalieri di Verona; comune di Accadia (Foggia); Comune di Viddalba (Sassari)), indicano nei loro bandi quali lavorazioni vanno considerate subappaltabili e scorporabili e quali soltanto scorporabili e specificano la possibilità per le imprese di partecipare alle gare che prevedono una o più della categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 anche se sono in possesso della qualificazione in OG11. Così sono resi edotti i concorrenti delle specifiche regole previste per la gara, con effetti positivi sulla correttezza, imparzialità, tempestività, trasparenza efficacia delle procedure e piena rispondenza al principio della libera concorrenza.

Per quanto riguarda il terzo quesito (appalto integrato), va in primo luogo osservato che il problema della partecipazione delle imprese agli appalti integrati ha trovato una specifica regolamentazione legislativa solo con la legge n. 166/2002. In precedenza, tale aspetto era disciplinato dagli articoli 3, commi 1 e 8, e 18, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, che prevedono disposizioni per la qualificazione per progettazione e costruzione e per la partecipazione agli appalti integrati in assenza di tale qualificazione. La qualificazione per progettare e costruire era ottenuta, ed è ancora oggi ottenuta, oltre che sulla base dei normali requisiti di ordine generale e speciali, sulla base della sola presenza nell'organico del soggetto da qualificare di un numero crescente di tecnici (da due a sei) in rapporto all'importo della classifica di qualificazione e, pertanto, la qualificazione non era e non è differenziata in rapporto alle categorie di opere generali o specializzate previste dal regolamento di qualificazione. La disposizione comporta, quindi, che la suddetta qualificazione non fornisce alcuna attestazione di aver espletato in precedenza l'attività di progettazione nella specifica o nelle specifiche categorie che costituisce o costituiscono l'intervento cui si riferisce l'appalto integrato.

Sono stati, verosimilmente, i limiti propri di tale modalità di qualificazione che hanno indotto il legislatore - stante anche il presumibile maggiore impiego dell'appalto integrato - a introdurre nell'art. 19 della legge n. 109/1994 e successive modifiche il comma 1-*ter* contenente una specifica disciplina relativa alla partecipazione delle imprese a tale tipo di appalto. La prima parte del primo periodo del suddetto comma dispone, in particolare, che la partecipazione ad una tale gara è subordinata al possesso da parte del concorrente dei requisiti progettuali previsti nel bando di gara oppure all'avvalersi di progettisti indicati nell'offerta o associati. La seconda parte specifica che i requisiti richiesti al progettista (e quindi all'impresa oppure ai progettisti indicati o associati) sono quelli richiesti dalla normativa in materia di gare di progettazione che non può che essere posta in relazione al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Il combinato disposto dell'art. 18, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e dell'art. 19, comma 1-*ter*, della legge n. 109/1994 e successive modifiche, danno fondamento all'interpretazione secondo cui il legislatore della legge n. 166/2002 ha configurato l'appalto integrato coma appalto misto di lavori e progettazione, con conseguente necessità di tenere conto anche della disciplina relativa agli affidamenti dei servizi di natura tecnica e, pertanto, non il derivato effetto di dover ritenere che la qualificazione di progettazione e costruzione non sia sufficiente per partecipare alle relative gare. Il legislatore ha ritenuto, nondimeno, che tale qualificazione consente alle imprese di dimostrare il possesso dei requisiti progettuali previsti dal bando, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione, anche attraverso l'attività di progettazione svolta dal proprio organico. Il che, peraltro, risponde al principio della par condicio; solo in tal modo, infatti, i requisiti di partecipazione alla gara non sono diversi fra l'impresa in possesso di qualificazione di progettazione e costruzione e l'associazione costituita da una impresa in possesso di qualificazione di sola costruzione e da un progettista. Determinante è la constatazione che la proposta interpretazione risponde, inoltre, alla necessità di essere sicuri che la progettazione esecutiva sarà svolta da soggetti in possesso di adeguate capacità progettuali.

Qualora l'importo della progettazione esecutiva previsto nel bando di gara sia, invece, pari o inferiore a euro 100.000 - stante che la normativa in materia di gare di progettazione non prevede per tale caso specifici requisiti - la qualificazione di progettazione e costruzione è condizione necessaria e sufficiente per partecipare alla gara.

Le esposte considerazioni, sorreggono la conferma dell'avviso già espresso nella determinazione n. 27/2002 e cioè che:

a) le attestazioni di qualificazione, in assenza delle disposizioni regolamentari in ordine alla prevista verifica triennale delle stesse, hanno una durata pari a tre anni;

b) il divieto di subappalto riguarda le lavorazioni appartenenti alle categoria di opere generali ed alle categorie di cui all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 (OS2, OS3, OS4, OS5, OS11, OS13, OS14, OS16, OS17, OS18, OS19, OS20, OS21, OS22, OS27, OS28, OS29, OS30, OS33, OG11, OG12);

c) il divieto di subappalto si applica qualora l'importo delle lavorazioni, singolarmente considerato, superi il 15% dell'importo complessivo dell'intervento;

d) le imprese in possesso di qualificazione per progettazione e costruzione possono partecipare alle gare per l'appalto integrato senza indicare o associare progettisti qualora siano in possesso dei requisiti previsti dal bando in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;

e) è opportuno specificare - al fine di rendere edotti i concorrenti delle specifiche regole previste nei bandi di gara che costituiscono la *lex specialis* della stessa - quali lavorazioni siano subappaltabili e scorporabili e quali siano soltanto scorporabili; quali ulteriori requisiti debbano possedere le imprese in possesso dell'attestazione di progettazione e costruzione per partecipare alla gara nel caso questa sia relativa ad un appalto integrato, nonché che la partecipazione alla gara che prevede come categoria prevalente o scorporabile una o più delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 è consentita anche alle imprese in possesso di adeguata qualificazione in OG11.

Roma, 18 dicembre 2002

Il presidente: GARRI

02A14680

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002), **coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2002, n. 286** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7), **recante: «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle *regioni Molise, Sicilia* e *Puglia,* nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, *pubblicati nella* Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, *nonché dell'8 novembre 2002, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 267 del 14 novembre 2002* e limitatamente ai relativi periodi temporali di vigenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato, provvede al coordinamento *degli* interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, *definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi* di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi di appositi subcommissari cui affidare specifiche responsabilità in ordine a determinati settori di intervento, altresì realizzando i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali per assicurare che la direzione unitaria dei servizi di emergenza posta in essere quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenga in un contesto di sinergie operative.

3. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti delle regioni interessate, quali commissari delegati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, provvedono agli ulteriori e diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario e per le fasi di ricostruzione*

e ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale *n. 258 del 4 novembre 2002, e dell'8 novembre 2002, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 267 del 14 novembre 2002, nonché per la ricostruzione, la riparazione e l'adeguamento sismico degli edifici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado parimenti danneggiate. Le azioni sono realizzate previa adozione, d'intesa con i comuni interessati, di appositi piani che possono prevedere eventuali localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dai medesimi eventi sismici, nonché la realizzazione di spazi a servizio della collettività ed opere commemorative in un armonico contesto di sviluppo urbanistico. Tali piani sono adottati con delibera consiliare dei comuni interessati entro il 30 aprile 2003 e sono approvati dalla regione nei trenta giorni successivi, o, in alternativa, è consentita la procedura di semplificazione dell'azione amministrativa di cui agli articoli 14, 14-*bis, *14-*ter *e 14-*quater *della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i cui termini sono ridotti alla metà. In ogni caso, per gli interventi immobiliari, sono obbligatoriamente utilizzati i criteri antisismici previsti con successive ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992. Gli interventi sul patrimonio immobiliare sono effettuati, per quanto di competenza, sotto la vigilanza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali. Con successive ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 225 del 1992 si provvede a definire gli ambiti di competenza dei Presidenti delle regioni - commissari delegati, anche per quanto riguarda, se del caso, la fase conclusiva della prima emergenza, nonché gli aspetti relativi alle necessarie strutture organizzative di supporto all'attività dei Presidenti delle regioni - commissari delegati, con la previsione della possibilità di avvalersi degli uffici e del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici in sede locale.*

*3-*bis. *Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a definire modalità e termini per assicurare il subentro dei Presidenti delle regioni nelle attività e nei rapporti in corso al fine di evitare soluzioni di continuità nel compimento degli interventi preordinati al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto.*

*3-*ter. *I Commissari delegati di cui al presente articolo per l'espletamento dei rispettivi incarichi possono nominare un sub-commissario.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

«Art. 11 *(Strutture operative nazionali del Servizio)*. — 1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

b) le Forze armate;

c) le Forze di polizia;

d) il Corpo forestale dello Stato;

e) i Servizi tecnici nazionali;

f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

g) la Croce rossa italiana;

h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

i) le organizzazioni di volontariato;

l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.».

— Si riporta il testo degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter* e 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La Conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La Conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).».

«Art. 14-*bis*. — 1. La Conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la Conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'àmbito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la Conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.».

«Art. 14-*ter*. — 1. La Conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'art. 14-*bis*, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'art. 14-*quater*.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la Conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-*quater*, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».

«Art. 14-*quater*. — 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'art. 14-*ter*, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei Ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei Ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lettera *c-bis)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

— Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n. 225 del 1992:

«Art. 5 *(Stato di emergenza e potere di ordinanza)*. — 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».

Art. 2.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, agisce con i poteri di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottando gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela agli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato il cui apporto possa comunque risultare utile per il perseguimento degli interessi pubblici, assumendo altresì ogni ulteriore determinazione per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate.

2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in relazione alle quali l'intesa regionale relativa all'impianto generale del provvedimento ed alla tipologia delle iniziative di soccorso ivi previste è rilasciata entro quarantotto ore dalla richiesta, si provvede alla disciplina ed alla definizione delle modalità degli interventi di emergenza, a valere sulle risorse di cui all'articolo 5 *del presente decreto*, nonché su quelle eventualmente individuate nelle stesse ordinanze di protezione civile.

3. *Le regioni interessate*, successivamente all'adozione delle ordinanze di cui al comma 2, *propongono* le eventuali implementazioni e modifiche dei contenuti dei predetti provvedimenti relativamente agli aspetti non precedentemente concertati, ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1. *In esito alle proposte di cui al presente comma, si provvede con ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.*

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato, è autorizzato a definire sulla base delle previsioni di cui alle ordinanze adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche sul territorio interessato dai fenomeni eruttivi e dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, *pubblicati nella* Gazzetta Ufficiale *n. 258 del 4 novembre 2002*, la propria necessaria struttura organizzativa, utilizzando, se del caso, gli uffici ed il personale delle Amministrazioni ed enti pubblici in sede locale, ivi compresi quelli militari, acquisendo, ove necessario, la disponibilità di beni mobili, immobili e servizi anche a trattativa privata mediante affidamento diretto.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 si applicano, altresì, alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 qualora per l'eccezionalità della situazione emergenziale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, della stessa legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri disponga, con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, *sentito il Presidente della regione interessata*, il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza.

1-bis. *Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano previste dagli statuti e dalle rispettive norme di attuazione.*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 225 del 1992:

«Art. 2 *(Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze)*. 1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

«*a)* eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.».

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 4.

1. Per i soggetti che alle date del *29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002*, erano residenti, *avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e* nei territori individuati nei decreti del Presidente Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, *sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento* di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. *Per i soggetti interessati al servizio militare, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 138, commi 8, 9 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 9, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212: (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente):

«2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 138, commi 8, 9 e 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

«8. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale e permangono in questa condizione all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 9, possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi.

9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 8 devono presentare domanda al distretto militare di appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto è alle armi, la domanda deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità richieste e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo

conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.

10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto, può sospendere temporaneamente l'applicazione delle disposizioni del comma 8 ovvero di quelle sul servizio di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi.

Art. 5.

1. Agli oneri connessi all'articolo 4, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2002 e in 10 milioni di euro per l'anno 2003, nonché alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si provvede, per l'anno 2002, nella misura massima di 10 e di 50 milioni di euro per gli eventi in oggetto, rispettivamente, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 258 del 4 novembre 2002, e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, pubblicati rispettivamente, nella* Gazzetta Ufficiale *n. 258 del 4 novembre 2002 e nella* Gazzetta Ufficiale *n. 267 del 14 novembre 2002, nonché in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse del Fondo della protezione civile, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla tabella «C» della legge finanziaria.*

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195, reca:

«Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.».

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A14651

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 18 dicembre 2002.

Concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine.

Agli assessorati regionali dell'agricoltura

All'assessorato agricoltura delle provincie autonome di Trento e Bolzano

e, per conoscenza:

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Gabinetto onorevole sig. - Ministro - Direzione generale politiche comunitarie ed internazionali

Al Ministero della salute - Direzione generale sanità pubblica, veterinaria, alimenti e nutrizione

Alle associazioni di categoria

Al comando Carabinieri politiche agricole

In riferimento alla circolare AGEA n. 16 prot. n. 1784/UM del 12 dicembre 2002, si precisa che il termine di conferimento del prodotto scade entro il ventottesimo giorno successivo alla data della lettera di accettazione dell'ammasso da parte dell'AGEA ai sensi del regolamento CEE n. 3444/90, art. 4.

Roma, 18 dicembre 2002

Il titolare dell'ufficio monocratico: GULINELLI

02A14732

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica del «Centro diaconale Istituto valdese» noto anche come «La Noce», in Palermo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica del «Centro diaconale Istituto valdese» noto anche come «La Noce», con sede in Palermo.

02A14509

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 24 dicembre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0296
Yen giapponese	123,78
Corona danese	7,4261
Lira Sterlina	0,64670
Corona svedese	9,1326
Franco svizzero	1,4538
Corona islandese	84,69
Corona norvegese	7,2763
Lev bulgaro	1,9516
Lira cipriota	0,57248
Corona ceca	31,253
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	235,61
Litas lituano	3,4521
Lat lettone	0,6067
Lira maltese	0,4170
Zloty polacco	3,9793
Leu romeno	34373
Tallero sloveno	230,0350
Corona slovacca	41,790
Lira turca	1731000
Dollaro australiano	1,8262
Dollaro canadese	1,5976
Dollaro di Hong Kong	8,0295
Dollaro neozelandese	1,9940
Dollaro di Singapore	1,7922
Won sudcoreano	1236,24
Rand sudafricano	9,0892

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A14791

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 31781 del 29 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Keller elettromeccanica, con sede in Villacidro (Cagliari), unità di Palermo, per il periodo dal 16 settembre 2002 al 15 marzo 2003.

Con decreto n. 31782 del 29 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Engineering montaggi Italia, con sede in Gela (Caltanissetta), unità di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003.

Con decreto n. 31783 del 29 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Paso, con sede in Milano, unità di Pogliano Milanese (Milano), per il periodo dal 4 giugno 2002 al 3 giugno 2003.

Con decreto n. 31784 del 29 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Cosmo motors, con sede in zona ind.le loc. Stampalone - Cellino A. (Teramo), unità di Cellino Attanasio (Teramo), per il periodo dal 2 settembre 2002 al 31 agosto 2003.

Con decreto n. 31785 del 29 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Legnano Tinti, con sede in Milano, unità di Solbiate Arno (Varese), per il periodo dal 15 ottobre 2002 al 14 aprile 2003.

Con decreto n. 31786 del 29 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ocean, con sede in Verolanuova (Brescia), unità di La Spezia, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003.

Con decreto n. 31787 del 3 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Meraklon, con sede in Terni, unità di Terni e Zibido San Giacomo (Milano), per il periodo dal 22 luglio 2002 al 21 luglio 2003.

Con decreto n. 31788 del 3 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Cablauto, con sede in Felizzano (Alessandria), unità di Mariglianella (Napoli), per il periodo dal 29 aprile 2002 al 28 aprile 2003.

Con decreto n. 31789 del 3 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dalla S.r.l. Tecnoski, con sede in Colico (Lecco), unità di Colico, per il periodo dal 3 giugno 2002 al 2 giugno 2003.

Con decreto n. 31790 del 3 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Industriale Dial Face, con sede in Milano, unità di Bari, per il periodo dal 24 giugno 2002 al 23 dicembre 2002.

Con decreto n. 31791 del 3 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione

aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Flextronics international Avellino, con sede in Avellino, unità di Avellino, per il periodo dal 5 agosto 2002 al 4 febbraio 2003.

Con decreto n. 31792 del 3 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. G.B. Mancini, con sede in Roma, unità di Sora (Frosinone), per il periodo dal 1° agosto 2002 al 31 gennaio 2003.

Con decreto n. 31793 del 3 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. CNX, con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, per il periodo dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2003.

Con decreto n. 31794 del 3 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Metro Italia cash and carry, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), unità di Roma (Laurentina - Aurelia - La Rustica), per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31795 del 3 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. OMA Sud, con sede in Napoli, unità di Capua (Caserta), per il periodo dal 29 luglio 2002 al 28 gennaio 2003.

Con decreto n. 31796 del 3 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. TRW Steering Wheel System, con sede in Zona ind.le Asi, loc. Pascarola - Caivano (Napoli), unità di Caivano, località Pascarola (Napoli), per il periodo dal 2 maggio 2002 al 1° maggio 2003.

Con decreto n. 31797 del 3 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. T. e A.,con sede in Trecchina (Potenza), unità di Trecchina, per il periodo dal 1° febbraio 2002 al 31 gennaio 2003.

Con decreto n. 31798 del 3 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Metalplastic, con sede in Pisa, unità di Pisa, per il periodo dal 5 novembre 2001 al 9 dicembre 2001.

02A14529

Istruttoria per lo scioglimento della cooperativa edilizia «Socoped a r.l.», in Ivrea

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della società cooperativa edilizia «Socoped a r.l.», con sede legale in Ivrea (Torino) - piazza Ettore Perrone n. 10 (costituita in data 2 settembre 1969 per rogito notaio Burbatti dott. Carlo, repertorio n. 19357, B.U.S.C. n. 2538/109295, partita IVA n. 01703510022), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A14461

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di consumo a responsabilità limitata «Consumo lavoratori», in Orzinuovi.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa di consumo «Consumo lavoratori» a r.l., numero di posizione 618/35067, con sede in Orzinuovi, piazza Vittorio Emanuele II n. 28 (costituita per rogito notaio Arici Carlo, in data 23 settembre 1945, repertorio n. 9244) che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile,scioglimento per atto di autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro, via Cefalonia n. 50 - Brescia, opposizione debitamente motivata e documentata alla emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A14530

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua nel terziario» (FOR.TE), in Roma.

Con decreto 31 ottobre 2002, all'associazione «Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua nel terziario» (FOR.TE), con sede in Roma, piazza Belli n. 2, è stata riconosciuta la personalità giuridica.

02A14672

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che la sottoindicata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'at. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di Commercio I.A.A. di Treviso con determinazione dirigenziale n. 281 del 25 novembre 2002.

L'impresa ha presentato regolare denuncia di smarrimento dei due punzoni in dotazione. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di Commercio di Treviso.

N. marchio 83 - TV, D.M. S.r.l., via Milano, 12 - S. Biagio di Callalta (Treviso). Punzoni smarriti n. 2.

02A14505

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI PISA

Nomina del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese

Con provvedimento n. 257 del 28 novembre 2002, la giunta della camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Pisa ha deliberato di reintegrare il dott. Giuseppe Occhipinti nelle funzioni di conservatore dell'Ufficio del registro delle imprese. La presente comunicazione sostituisce ad ogni effetto la precedente.

02A14468

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002-2005

Il giorno 18 dicembre 2002 alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le confederazioni sindacali nelle persone di:

per l'ARAN: avvocato Guido Fantoni (Presidente);

per le Confederazioni:

CGIL (firmato);

CISAL (firmato);

CISL (firmato);

CONFSAL (firmato);

RDB CUB (firmato);

UGL (firmato);

UIL (firmato);

USAE (firmato).

Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002-2005.

Art. 1.

Area di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei comparti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

A) Comparto del personale delle agenzie fiscali;

B) Comparto del personale delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo;

C) Comparto del personale degli enti pubblici non economici;

D) Comparto del personale delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

E) Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;

F) Comparto del personale dei Ministeri;

G) Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

H) Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali;

I) Comparto del personale del servizio sanitario nazionale;

L) Comparto del personale della scuola;

M) Comparto del personale dell'università.

Art. 3.

Comparto del personale delle agenzie fiscali

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A)*, comprende il personale dipendente:

dall'Agenzia del demanio;

dall'Agenzia delle dogane;

dall'Agenzia delle entrate;

dall'Agenzia del territorio.

Art. 4.

Comparto del personale delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *B)*, comprende il personale dipendente:

dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

dai Monopoli di Stato.

Art. 5.

Comparto del personale degli enti pubblici non economici

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *C)*, comprende il personale dipendente dai sottoindicati enti (ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):

enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni - ivi compreso l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) - ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 7, nonché dagli ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'Istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA);

ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 4.

Art. 6.

Comparto del personale delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *D)* comprende il personale dipendente:

dalle Accademie di belle arti;

dall'Accademia nazionale di danza;

dall'Accademia nazionale di arte drammatica;

dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);

dai Conservatori di musica e dagli istituti musicali pareggiati.

Art. 7.

Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *E)* comprende il personale dipendente:

dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;

dall'Istituto superiore di sanità (ISS);

dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

dall'Istituto italiano di medicina sociale;

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;

dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica «Giancarlo Vallauri» (Mariteleradar) di Livorno;

dal Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (AREA Science Park);

dall'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM);

dall'Istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze;

dall'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (e dai relativi osservatori astronomici ed astrofisici che vi sono confluiti);

dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

dall'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM);

dall'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) (così denominato dall'art. 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 e già compreso nella tabella di cui al primo alinea col nome Istituto nazionale di ottica);

dall'Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);

dall'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS), così denominato dall'art. 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (già Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste);

dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) (nel quale è confluito - a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 - l'Osservatorio vesuviano);

dal Centro per la formazione economica e politica dello sviluppo rurale (già Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno);

dal Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche «Enrico Fermi» (già Istituto di fisica di via Panisperna);

dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca rieducativa (INDIRE);

dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (lNVSI).

Art. 8.

Comparto del personale dei Ministeri

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *F)*, comprende:

il personale dipendente dai Ministeri (ivi incluso il personale di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

il personale delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle ricomprese nell'art. 3 ed esclusa l'APAT ricompresa nell'art. 7;

il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

il personale dipendente dal Centro interforze studi applicazioni militari (CISAM).

Art. 9.

Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *G)*, comprende il personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali

1. Il compatto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *H)*, comprende il personale dipendente:

dalle regioni a statuto ordinario;

dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;

dagli *ex* istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e dal Consorzio regionale IACP Marche ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del compatto;

dai comuni;

dalle province;

dalle comunità montane;

dai consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;

dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (*ex* IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;

dalle università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;

dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;

dalle autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584;

dall'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL).

2. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è regolato nell'ambito del comparto regioni-autonomie locali.

Art. 11.

Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale

1. Il compatto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *I)*, comprende il personale dipendente:

dalle aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;

dagli istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;

dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni;

dall'Ordine Mauriziano di Torino;

dall'Ospedale Galliera di Genova;

dalle *ex* Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;

dalle residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);

dalle agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);

dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Art. 12.

Comparto del personale della scuola

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *L)*, comprende il personale dello Stato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali, nonché di ogni altro tipo di scuola statale, escluso quello dei comparti di cui agli articoli 6 e 13.

Art. 13.

Comparto del personale delle università

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *M)* comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):

università, istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere universitarie di cui alla lettera *a)* dell'art. 2, del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517;

Istituto universitario di scienze motorie (*ex* ISEF) di Roma.

Art. 14.

Norme finali

1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione dei comparti di cui al presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall'art. 40, comma 2 e dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro le parti, ferma rimanendo l'unicità dei comparti di riferimento, potranno valutare l'opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori o sezioni secondo le denominazioni, peraltro, già in essere nei CCNL.

3. Per il personale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei comparti delle regioni-autonomie locali e sanità o altri settori caratterizzati da contiguità, le parti - fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza - ravvisano l'opportunità di realizzare omogeneità e coerenza di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali (ed ove possibile la contestualità) nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, anche assumendo iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti competenti delle rispettive trattative.

4. L'AGEA è inserita nel comparto degli enti pubblici non economici con decorrenza dal 16 ottobre 2000, data coincidente a quella fissata dalla legge per il trasferimento del personale al nuovo ente. Agli effetti dei contratti applicabili al personale sono fatti salvi gli accordi integrativi stipulati sulla base del CCNL del 24 maggio 2000 del comparto amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo ed i relativi conseguenti adempimenti. Con apposito contratto nazionale sarà definita la disciplina di raccordo per regolare il complessivo trattamento normativo ed economico di detto personale nel passaggio dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di cui all'art. 4 a quello dell'art. 5.

5. Quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 4 troverà applicazione in tutti i casi - ed in particolare per il CISAM - in cui per effetto del presente contratto si realizzi il passaggio del personale da un comparto all'altro ovvero ciò si verifichi nel corso dell'attuale quadriennio ai sensi del comma 1.

6. Per quanto attiene il passaggio del CISAM dal comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione al comparto Ministeri trova, inoltre applicazione il comma 2, per tutelare le specificità professionali attualmente riconosciute o peculiari istituti del rapporto di lavoro del relativo personale.

7. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti del Servizio sanitario nazionale e dell'Università, per le aziende ospedaliere di cui alla lettera *b)* dell'art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, saranno previste, con carattere di reciprocità, norme di raccordo per quanto attiene la composizione della delegazione di parte pubblica e sindacale della contrattazione integrativa.

Art. 15.

Disapplicazioni

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle contenute nei contratti collettivi nazionali quadro di definizione dei comparti di contrattazione stipulati in data 2 giugno 1998, 9 agosto 2000 e 6 marzo 2001.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In relazione al dibattito sviluppatosi al tavolo negoziale con riferimento alla collocazione del personale della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato, le parti concordano sulla necessità che, previa una verifica congiunta, venga valutata l'opportunità della costituzione di un apposito comparto secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1 del presente accordo.

Firmato: Aran - Cgil - Cisl - Cisal - Confsal - Ugl - Usae.

DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN

L'ARAN prende atto che presso il Dipartimento della funzione pubblica è in corso un approfondimento tecnico circa la futura collocazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Pertanto l'attuale inserimento di detto personale nel comparto di cui all'art. 4 assume carattere transitorio. L'ARAN sottoporrà alle parti le ipotesi di collocazione che deriveranno dal confronto.

Firmato: Aran.

DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN

Per quanto concerne i monopoli di Stato, con riferimento all'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ARAN sottoporrà alle parti una diversa ipotesi di collocazione del relativo personale rispetto a quella prevista dall'art. 4 del presente accordo, qualora ai Monopoli stessi saranno assegnate eventuali diverse funzioni.

Firmato: Aran.

DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN

Con riguardo all'art. 14, comma 2, l'ARAN, relativamente all'articolazione della normativa nei contratti collettivi nazionali di lavoro per specifici settori o sezioni, ferma rimanendo l'unicità dei comparti di riferimento, dichiara la propria intenzione di sostenerla, in particolare, nei comparti di cui agli articoli 6 e 12, per individuare (anche confermando quelle esistenti) distinte sezioni per il personale docente e non docente e, nell'ambito dell'unico comparto di cui all'art. 10, per il personale delle regioni e per il personale delle aziende pubbliche di servizi alle persone (*ex* IPAB).

Firmato: Aran.

DICHIARAZIONE A VERBALE

CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL chiedono che la verifica in ordine al comparto Corte dei conti, Consiglio di Stato e Avvocatura dello Stato sia effettuata nei tempi più brevi possibili per poter rendere operativa tale decisione nel corso del primo biennio contrattuale 2002-2003.

Firmato: Cgil - Cisl - Uil - Confsal - Ugl.

DICHIARAZIONE A VERBALE

CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL dichiarano la loro più ferma opposizione al passaggio del CISAM dal comparto ricerca a quello dei Ministeri. Le particolari competenze professionali e le funzioni esistenti nel CISAM, rendono immotivata tale trasformazione contrattuale e comunque non in grado di cogliere le specificità esistenti sia in termini di funzioni che di qualità professionali.

Firmato: Cgil - Cisl - Uil - Confsal - Ugl.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Con riferimento all'art. 14, comma 2, le sottoscritte confederazioni affermano il valore irrinunciabile dell'unicità dei comparti e, in particolare, per quanto attiene il comparto di cui all'art. 12 dichiarano, in considerazione dell'organizzazione del lavoro nel sistema delle autonomie scolastiche, di voler mantenere le articolazioni funzionali già presenti nell'ultimo CCNL di comparto.

Firmato: Cgil - Cisl - Uil - Confsal - Cisal - Ugl.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, per quanto concerne il comparto di cui all'art. 10 CGIL, CISL, UIL e CONFSAL riaffermano il valore dell'unicità del comparto e dichiarano la loro forte contrarietà a forme di settorializzazione della normativa, lasciando alla contrattazione collettiva di categoria, ferma restando l'unicità del comparto, l'introduzione di una parte modulare capace di rappresentare e risolvere gli specifici problemi delle varie tipologie d'enti e funzioni che compongono il sistema.

Firmato Cgil - Cisl - Uil - Confsal.

DICHIARAZIONE A VERBALE

In riferimento all'art. 4 del presente accordo relativo al comparto aziende, la CISL, la UIL e la UGL dichiarano di sottoscrivere il contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002-2005 solo in quanto considerano che l'attuale collocazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è transitoria, in attesa che venga opportunamente definito per via legislativa l'inserimento nel comparto sicurezza.

Firmato: Cisl - Uil - Ugl.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Per il comparto aziende, le innovazioni organizzative già avvenute nel corso della precedente stagione contrattuale e quelle che potrebbero verificarsi a seguito di nuove ipotesi di riforma amministrativa che possono portare ad identificare soluzioni condivise fra le parti, rendono possibile per il suddetto comparto l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14 dell'accordo allegato anche nel caso della stagione contrattuale 2002-2005.

Al verificarsi delle condizioni sopra citate l'Aran e le organizzazioni sindacali procederanno, con le procedure contrattuali di cui agli articoli 40, comma 2, e 41, comma 6 alla modifica della attuale composizione del comparto.

In questo ambito la collocazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel comparto Aziende, come si evince dal contenuto dell'accordo, non riveste alcun carattere transitorio.

La CGIL dichiara la sua contrarietà alla collocazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel comparto sicurezza. Tale soluzione se attuata segnerebbe un intervento legislativo sul rapporto di lavoro di personale oggi regolato dal 165/2001; trasformerebbe il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in un altro Corpo di polizia ad ordinamento civile, con grave riduzione dell'autonomia organizzativa e gestionale. La CGIL si opporrà a qualsiasi tentativo di riduzione, attraverso tale iniziativa del Governo, dei diritti sindacali e di manomissione degli istituti regolati dal CCNL.

Firmato: Cgil.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La CISAL, in riferimento alla nota inviata del presidente dell'ENEA e ad identica richiesta proveniente dalla categoria, auspica nell'immediato futuro, che il comparto contrattuale del personale del predetto ENTE, possa essere quello proprio denominato «Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione» di cui all'art. 7.

Firmato: Cisal.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La CISAL, in riferimento all'art. 13 ed al comma 7 dell'art. 14 auspica nell'immediato futuro che, fermo restando la unicità del comparto, il personale dell'università ed il personale dei policlinici universitari possa beneficiare di un unico contratto normativo, mentre per la parte retributiva si propone, in simultanea, la doppia contrattazione, una riferita a tutto il personale del compatto università e l'altra avente come riferimento il comparto della sanità.

Firmato: Cisal.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La CISAL condivide e fa proprie le dichiarazioni a verbale dell'ARAN n. 1 e 2.

Firmato: Cisal.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La CISAL esprime perplessità e riserva per la collocazione del personale del CISAM all'art. 8 anziché al 7 che, a suo avviso, appare più congruo.

Firmato: Cisal.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La CISAL, a seguito delle aspettative ingenerate nel personale del Consiglio di Stato, Avvocatura e Corte dei conti ritiene indispensabile prevedere un apposito comparto contrattuale per queste categorie con collocazione immediata.

Firmato: Cisal.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Nell'ipotesi di contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002-2005 la confederazione USAE dichiara di non condividere alcune scelte operate dall'agenzia Aran che si sono tradotte nel testo siglato.

In particolare l'USAE non condivide: che all'art. 7 «Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione» non sia inserito l'ENEA.

Al riguardo si ricorda che vi è stato un preciso impegno politico dei vertici dell'ente, contenuto nell'atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL ENEA 98-2001, al suo inserimento, per il successivo rinnovo contrattuale, nel contratto del comparto degli enti pubblici di ricerca (v. ultimo capoverso della prima pagina dell'atto di indirizzo ENEA).

Tale impegno politico è stato fatto proprio dal Governo attraverso l'approvazione del citato atto di indirizzo (intesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica il quale con lettera del 23 ottobre 2000 protocollo n. P. 558997007.515 ha sancito l'intesa richiesta ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993).

Inoltre è precisa anche l'indicazione contenuta nel decreto legislativo n. 36/1999 di riforma dell'ENEA che, richiedendo l'applicazione di tutto il decreto n. 29/1993 all'ENEA, rinvia alla norma di ridefinizione dei comparti l'inserimento dell'ENEA nel comparto ricerca.

Si richiede ora il rispetto del decreto legislativo n. 36/1999 e degli impegni presi nel citato atto di indirizzo con l'inserimento quindi dell'ENEA nel comparto della ricerca per la prossima contrattazione 2002-2005.

Da ultimo, a sostegno della richiesta di inserimento dell'ENEA nel comparto della ricerca, si inserisce l'approvazione definitiva del decreto-legge sulla dirigenza pubblica avvenuto alla Camera il giorno 19 giugno ed ora in via di pubblicazione. Infatti ai sensi dell'art. 7 comma 4 i ricercatori e tecnologi dell'ENEA, dalla data di entrata in vigore della legge, costituiscono un'area contrattuale della dirigenza unitamente ai ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca del comparto.

L'inserimento dell'ultimo comma all'art. 8 relativo al Cisam e ciò in particolare per la carenza di una specifica definizione dei tempi e delle modalità di tale inserimento che appare incoerente con le scelte contrattuali operate - anche di recente - dall'ente.

La formulazione dell'art. 9, ed in particolare la cancellazione dell'inserimento nel comparto della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura di stato, così come risultava nella prima proposta dell'Aran. Cancellazione che peraltro comporta una particolare continuità e coincidenza di soggetti fra la trattativa per il CCNL nazionale di comparto e la trattativa integrativa nazionale del medesimo CCNL.

La formulazione dell'art. 13. In alcune aziende ospedaliere universitarie di cui alla lettera *a)* del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, infatti risulta essere inserito anche personale del comparto S.S.N.; conseguentemente anche la formulazione del comma 7 dell'art. 14 risulta riduttiva.

Si allega la dichiarazione concomitatamente alla sottoscrizione dell'ipotesi per sottolineare le differenti posizioni.

Firmato: USAE.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La decisione della RdB Pubblico impiego di sottoscrivere la presente «ipotesi di CCQ per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002-2005», pur in presenza di numerose riserve, è ispirata essenzialmente dalla necessità di chiudere al più presto questo capitolo della contrattazione perché propedeutico all'immediata apertura della fase negoziale per il rinnovo dei contratti di tutti i dipendenti pubblici.

La RdB P.I. intende sottolineare, però, la propria totale avversità alla definizione di aree, settori e sezioni separate di contrattazione che, minando l'unicità dei comparti, riconoscano le spinte corporative già in essere e ne alimentino di nuove spezzettando così in mille rivoli il mondo del lavoro pubblico a danno di tutti.

La RdB non sottoscrive la nota congiunta relativa al personale della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato perché, pur riconoscendo la specificità del ruolo, delle funzioni e delle competenze di detto personale, ritiene possano trovare idonea soluzione normativa ed economica nella collocazione data. In ogni caso la RdB ritiene, a tal proposito, che se la discussione in corso dovesse orientarsi verso la costituzione di un nuovo specifico comparto, tale soluzione non potrà che riguardare tutto il personale dipendente del settore Giustizia.

Per quanto riguarda, infine, la collocazione dei Vigili del fuoco, la RdB dichiara di voler mettere in campo ogni tipo di iniziative ed ogni forma di mobilitazione e di lotta per mantenere intatti i tratti essenziali della peculiare funzione sociale svolta dal Corpo nazionale al servizio del Paese nel ruolo precipuo di protezione civile.

In tal senso la RdB ritiene illegittima, perché contraria alle procedure previste dal decreto legislativo n. 165/2001, e scellerata nel merito la ventilata ipotesi sostenuta da alcuni ambienti governativi di collocare i Vigili del fuoco nel comparto sicurezza perché, oltre che irrobustire un pericoloso processo di militarizzazione della società, ne snaturerebbe le funzioni e le competenze a tutto danno del Paese e dei vigili stessi.

Firmato: RdB Pubblico Impiego.

02A14596

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Cambio di denominazione sociale e trasferimento della sede legale di Life Value S.p.a, in Trieste

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - I.S.V.A.P., con nota del 17 dicembre 2002 ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995, le modifiche statutarie in data 20 novembre 2002 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Life Value S.p.a. Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il cambio di denominazione sociale in Uni One Vita S.p.a., il trasferimento della sede legale, da Trieste, via Machiavelli n. 4 a Roma, via Aurelia n. 294 e la soppressione della sede amministrativa in Mogliano Veneto (Treviso), via Marocchesa n. 14.

02A14566

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 6426 del 27 novembre 2002 alla società Panna S.p.a. avente:

sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

stabilimento di produzione in località di Panna, nel comune di Scarperia (FI);

codice fiscale 00465850485;

è stata rilasciata l'autorizzazione all'utilizzo della miscela delle acque provenienti dalle captazioni P1-Paldibecco e P14-Pianaccione con le seguenti proporzioni 40% per la captazione P1 e 60% perla captazione P14, per il confezionamento e vendita dell'acqua minerale naturale «Panna» destinata esclusivamente all'esportazione negli U.S.A.

Con decreto dirigenziale n. 6637 del 4 dicembre 2002 alla società Sorgente Lentula S.r.l. avente:

sede legale in Sambuca Pistoiese - località Lentula - Treppio (PT);

stabilimento di produzione nel comune di Cantagallo (PO);

partita I.V.A. n. 00167550474;

è stata rinnovata per un periodo di trentasei mesi a partire dalla data di notifica del presente atto l'autorizzazione sanitaria a confezionare e vendere l'acqua minerale naturale «Lentula» in bottiglie prodotte nel prodotto nel proprio stabilimento di imbottigliamento, a partire da preforme, di cui al decreto dirigenziale n. 4147 del 26 luglio 2001.

La società «Sorgente Lentula S.r.l.» è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica effettuate sulle bottiglie prodotte dalla Società richiedente a partire da preforme.

02A14576 - 02A14575

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651304/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035